



I.F.I. s.r.l.

**Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo
ai sensi del Decreto Legislativo
8 giugno 2001, n. 231**

PARTE GENERALE

Approvato dal C.d.A. di

I.F.I. S.r.l. con delibera del 23/04/2026



Sommario

1. DEFINIZIONI	3
2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	6
A. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni	6
B. L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa	16
C. I.F.I. s.r.l.	17
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI I.F.I. ED IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	19
D. Obiettivi e funzione del Modello	19
E. Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale per Famiglie di Reato	20
F. Sistema di whistleblowing	21
4. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	22
G. Identificazione e nomina dell'organismo di vigilanza	22
H. La durata dell'incarico e le cause di cessazione	23
I. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza (ODV)	24
J. Funzioni dell'ODV: Reporting nei confronti degli organi societari	26
K. Funzioni dell'ODV: I flussi informativi verso l'ODV	27
L. Modalità delle segnalazioni	29
DESTINATARI, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO	30
M. Selezione, comunicazione e formazione del personale	30
5. SISTEMA DISCIPLINARE	31
N. Principi Generali	31
O. Sanzioni nei confronti del personale dipendente.	33
P. Sanzioni nei confronti del C.d.A.	34
6. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	35
Q. Misure nei confronti dei terzi	35
R. Misure nei confronti dell'OdV	35
7. VERIFICHE PERIODICHE	35



1. DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nella parte speciale.

Consiglio di Amministrazione o C.d.A.: Consiglio di Amministrazione di I.F.I. S.r.l.

Presidente del C.d.A. o Presidente: Presidente del Consiglio di Amministrazione di I.F.I. S.r.l.

Aree a Rischio: le aree di attività di I.F.I. nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.

Codice Etico: documento che definisce i comportamenti e i valori aziendali, adottato dalla Società e approvato in data 20/04/2026.

Collaboratori Esterni: tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner, i Fornitori, i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di I.F.I. s.r.l. in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale, compresi i contratti atipici.

Destinatari: gli Esponenti Aziendali, i Collaboratori Esterni e i Clienti.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con I.F.I., di qualsiasi natura, ivi compresi i dirigenti ed i dipendenti distaccati.

D.lgs. 231/2001 o il Decreto: il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Disciplina Privacy: per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – (GDPR), il D. Lgs. n. 196/2003, il D. Lgs. 101/2018, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante.



Ente/i: entità fornite di personalità giuridica o società o associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Esponenti Aziendali: amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti di I.F.I. s.r.l.

Incaricati di un pubblico servizio: ai sensi dell'art. 358 cod. pen. “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Linee Guida: le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.lgs. 231/2001.

Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

P.A.: la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

Pubblici Ufficiali: ai sensi dell'art. 357 cod. pen. “sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Reati: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

I.F.I. o la Società: I.F.I. S.r.l.

Whistleblowing: Il “*Whistleblowing*” è lo strumento, disciplinato dal D.lgs. 24/2023, che consente a dipendenti, consulenti, collaboratori, fornitori e a chiunque abbia rapporti con la Società di denunciare



le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza o nello svolgimento della propria attività lavorativa all'interno dell'azienda stessa o in altra circostanza e di presentare, altresì, segnalazioni circostanziate riguardanti illeciti rilevanti anche ai sensi del D.lgs. 231/01 o violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.



2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

A. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, in esecuzione degli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo che disciplinasse detta materia.

Invero, si tratta di un obbligo discendente dalle previsioni contenute in Convenzioni Internazionali a cui aveva aderito l'Italia ed, in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di “responsabilità amministrativa dipendente da reato” a carico degli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, nell'interesse o vantaggio degli Enti medesimi, (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

A tale riguardo, si rileva che la responsabilità ex D.lgs. 231/01 è imputabile all'ente anche nelle ipotesi di “delitto tentato” ai sensi dell'art. 56 c.p., ovvero sia nel caso di realizzazione da parte della persona fisica di «...*atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto...*» compreso tra quelli previsti dal D.lgs. 231/01. In particolare, l'art. 26 del Decreto, stabilisce che, nei casi di realizzazione nella forma di tentativo dei delitti indicati, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni



interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà e che ne è esclusa l'irrogazione nei casi in cui «...*volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento...*».

Si sottolinea, altresì, che la responsabilità prevista dal Decreto si configura anche nel caso in cui i Reati siano “*commessi all'estero*” ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 2001 o siano “*transnazionali*” ai sensi dell'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146.

Per quanto attiene alle tipologie dei Reati previsti dal Decreto e, pertanto astrattamente idonei a fondare la responsabilità dell'ente, si rinvia all'Allegato 2. A tal proposito, si specifica che la tendenza del legislatore è quella di estendere l'ambito di applicazione soggettiva della disciplina ad un numero sempre maggiore di fattispecie.

Tra il 2015 e gli ultimi mesi del 2024, decreti legge e Decreti legislativi hanno avuto un impatto sui reati presupposto del D.Lgs.n.231 ed i relativi Modelli Organizzativi:

- **La legge N° 68 del 22 maggio 2015**, ha introdotto i cosiddetti ecoreati, ovvero i reati di inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.), circostanze aggravanti (Art.452-novies c.p.)
- **La legge N.186 del 15 dicembre 2015** ha introdotto il reato di autoriciclaggio (Art.648-ter-1bis c.p.)
- **La legge N.69 del 27 maggio 2015**, ha modificato il reato di false comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.), introdotto il reato di fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.), introdotto il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.) novellando l'Art. 2622 c.c. che prima era false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
- **Il DL n.7 del 18 Febbraio 2015, modificato dalla L. n. 43 del 17 Aprile 2015** ha introdotto modifiche a vari articoli dei ” Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali” per il contrasto al terrorismo internazionale con la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali "foreign fighters", l'introduzione di una nuova figura di reato destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche ,l'autorizzazione alla polizia a entrare all'interno dei computer da remoto per intercettare le comunicazioni via web dei sospettati di terrorismo, l'aggiornamento di una black-list dei siti internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo,

anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura, l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo relativamente al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale

- **Il D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016** ha introdotto modifiche a vari articoli dei "Reati informatici e di trattamento illecito di dati"
- **Il D.Lgs.202 del 29 ottobre 2016** aggiunge la confisca per "L'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"
- **Il D.Lgs.n.125 del 21 giugno 2016** ha introdotto modifiche a vari articoli dei "Reati di falsità di monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo"
- **La legge N. 199/2016 del 29 ottobre** ha modificato l'art.603-bis "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"
- **La legge N.236 del 11 dicembre 2016** ha introdotto il reato "di traffico di organi prelevati da persona vivente art.601-bis c.p."
- **Il D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017** ha inserito il reato "di Istigazione alla corruzione tra privati art. 2635-bis c.c." ed ha introdotto modifiche agli artt. 2635 c.c. e 2635 -ter c.c.
- **Il D.L. n.124 del 26 ottobre 2019** coordinato con la **Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019** ha introdotto l'**articolo 25-quinquiesdecies "Reati tributari"** nel D.Lgs.n.231/01 seguendo le origini di fonte comunitaria (obbligo di attuazione della direttiva PIF)
- **Il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020** nell'ambito della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha introdotto l'**articolo 25-sexiesdecies "Contrabbando"** ed ha apportato modifiche agli Artt. 24, 25 e 25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01
- **Il D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020** per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio con l'Art.4 ha interessato il sistema sanzionatorio modificando integralmente l'Art. 258 del D.Lgs.n.152/06, "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"
- **Il D.Lgs. n. 184 dell'8 Novembre 2021** per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

- **Il D.Lgs. n. 195 dell'8 Novembre 2021** per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 relativa alla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, con l'Art.1 ha apportate modifiche al codice penale che hanno riguardato i "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio" contemplati dall'Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01
- **La Legge n.215 del 17 Dicembre 2021** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" riscrivendo l'articolo 14 del D. Lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha interessato l'Art.25-septies del D.Lgs231/01 indicando le violazioni che producono l'irrorazione di provvedimenti sospensivi riguardanti parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o l'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni
- **La Legge n.238 del 23 Dicembre 2021** "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" con gli Artt. 19,20 e 26 ha apportate modifiche al codice penale che hanno riguardato i "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" , i "Delitti contro la personalità individuale" e " Abusi di mercato" contemplati rispettivamente dagli articoli 24-bis , 25-quinquies e 25-sexies del D.Lgs.n.231/01
- **L'Art.2 "Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche" del D.L. n.13 del 25 febbraio 2020** " Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché' sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili" ha apportato modifiche alle rubriche e ai contenuti degli Articoli di codice penale 316-bis e 316-ter e al contenuto dell'Art. 640-bis c.p.
- **La Legge n.22 del 09 Marzo 2022** "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" ha introdotto nel novero dei reati presupposto l'Art.25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'Art.25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"
La stessa legge ha interessato l'Art.733-bis c.p. relativo ai reati ambientali (Art. 25-undecies D.Lgs231/01) e l'Art. 9 della L. n. 146/2006 relativo ai reati transnazionali.
- **Il D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022** "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" ha apportato

modifiche agli articoli del Codice penale 640 (Truffa) e 640-ter (Frode informatica) che hanno interessato gli Artt. 24, 24-bis e 25-octies.1 D.Lgs. 231/01

- **Il D.Lgs. n. 156 del 4 Ottobre 2022** “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” ha apportato modifiche all’Art.322-bis c.p. (Peculato, concussione, etc.), all’Art.2 L.898 23 dicembre 1986 (frode in agricoltura), al testo Art.25-quiuesdecies (Reati tributari), all’inserimento dell’Art.301 del DPR n.43/1973 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca) nel novero dei reati previsti dall’Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) e l’inserimento dell’Art.6 del D.Lgs74/2000 “Tentativo “ nel novero dei reati previsti dall’Art.25-quinquesdecies (Reati tributari) che hanno interessato gli Artt. 24, 25, 25-quinquesdecies e 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/01.
- **Decreto 3 febbraio 2023** “ Determinazione del costo medio per rimpatrio, per l’anno 2023 ” del lavoratore straniero assunto illegalmente che per l’anno in questione è stato stabilito in euro 2.365.
- **Il D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023** “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere” ha apportato modifiche all’alinea (capoverso) del comma 1 ed ha aggiunto il comma s-ter nel corpo dell’Art.25-ter Reati societari.
- **Legge n.50 del 5 maggio 2023** Conversione in Legge del **Decreto Legge n.20 del 10 marzo 2023** (c.d. Decreto Cutro) “ Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare” ha interessato l’Art.25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” andando a modificare l’Art.12 e l’Art.22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e aggiungendo l’Art. 12-bis “ Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina” nello stesso decreto.
- **Il D.Lgs n.24 del 10 marzo 2023** “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali “ va a disciplinare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrita'

dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (Applicazione del processo Whistleblowing a tutti i settori pubblici e privati indipendentemente dall'adozione di un Modello 231)

- **Legge n. 60 del 24 maggio 2023** “ Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza” che con le modifiche apportate in materia di procedibilità d'ufficio all'articolo 270-bis. 1 c.p. ha interessato l'Art.25-quater del D.Lgs 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) e con le modifiche apportate sempre in materia di procedibilità d'ufficio all'articolo 416-bis.1 c.p. ha interessato l'Art. 24-ter del D.Lgs231/01 (Delitti di criminalità organizzata) e la fattispecie dei reati della sezione “Reati transnazionali”
- **Legge n.93 del 14 luglio 2023** “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica” ha interessato l'Art.25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) con le modifiche apportate agli Artt. 171-ter e 174-ter della Legge 633/1941
- **D. L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023** “ Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” ha interessato il testo dell'Art 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e l'inserimento al suo interno delle fattispecie dei reati “Turbativa libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)” e “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p.). Dallo stesso D.L. sono stati interessati gli Artt. 25-octies.1 e 25-undecies con i seguenti provvedimenti:
 - L'Art. 25-octies.1 è stato modificato nel testo ed ha assunto la nuova denominazione della rubrica in “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori” ed al suo interno è stato inserito il reato di “Trasferimento fraudolento di valori (Art.512-bis c.p.)
 - L'Art. 25-undecies “Reati ambientali” ha recepito l'Art.255 del D.Lgs 152/2006 (Abbandono di rifiuti) prevedendo la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale la fattispecie di abbandono di rifiuti con l'innalzamento

dell'ammenda attuale. Sono state apportate modifiche agli Artt.452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) e 452-quater c.p. (Disastro ambientale)

- **Legge n.206 del 27 dicembre 2023** "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" con modifiche all' Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci) che ha interessato sia l'Art.25-bis.1 (Delitti contro l'industria ed il commercio) del D.Lgs231/01 sia la fattispecie della Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) facente parte del Modello 231
- **Legge n.6 del 22 Gennaio 2024** "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale" che con le modifiche del testo del comma uno dell'Art.518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-septesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) D.Lgs 231/01
- **D.L. n.19 del 2 marzo 2024 coordinato con la Legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56** "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" che con le modifiche apportate all'Art. 512-bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori) D.Lgs 231/01
- **D.Lgs n.87 del 14 giugno 2024** "Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111" che con le modifiche apportate all'Art. 10-quater del D.Lgs n.74 del 10 marzo 2000 (Indebita compensazione) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari)
- **Legge n.90 del 28 giugno 2024** "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici" che ha introdotto, abrogato e modificato articoli del codice penale facenti parte dell'Art. 24 del D.Lgs 231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e dell'Art. 24-bis del D.Lgs 231/01 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati).
Per quest' ultima fattispecie di reato è stato interamente modificato anche il testo con l'inserimento del comma 1-bis e la modifica dei commi esistenti.

- **Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024** “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia” che con l’articolo 9 (modifiche al codice penale) ha **introdotto l’Art. 314-bis c.p.** (Indebita destinazione di denaro o cose mobili) e **modificato l’Art. 322-bis c.p.** facenti parte dell’ **Art. 25 del D.Lgs 231/01** (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promuovere utilità, corruzione e abuso d’ufficio)
- **Legge n. 112 del 8 agosto 2024** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia” che ha **modificato il testo dell’Art.314-bis c.p.** (Indebita destinazione di denaro o cose mobili), **la rubrica dell’Art. 322-bis c.p.** , con l’inserimento di “Indebita destinazione di denaro o cose mobili” ed il relativo **testo**.
Inoltre, si è avuta la **modifica anche del testo dell’Art- 323-bis c.p.** (Circostanze attenuanti). Ed ancora, è stata **modificata la rubrica dell’Art.25 del D.Lgs 231/01** con l’**aggiunta** delle parole “**indebita destinazione di denaro o cose mobili**” e la **soppressione** delle parole “**abuso d’ufficio**” per cui la **rubrica ultima dell’Art.25 del D.Lgs 231/01** è “**Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione**”.
Lo stesso articolo 25 del D.Lgs 231/01 è stato oggetto di **modifica** anche nel **testo del comma uno**.
- **Legge n. 114 del 9 agosto 2024** “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare” che ha **modificato il testo e la rubrica dell’Art. 322-bis c.p.**, nonché ha **abrogato l’Art.323 c.p.** (Abuso d’ufficio). Tale legge, inoltre, ha **modificato il testo dell’Art. 323-bis c.p.** (Circostanze attenuanti), nonché, ha **modificato il testo dell’Art. 323-ter c.p.** (Causa di non punibilità) e ha **sostituito l’Art. 346-bis c.p.** (Traffico di influenze illecite).
- **Decreto del 21 giugno 2024** “Determinazione del costo medio del rimpatrio“, ha stabilito l’**aggiornamento della sanzione amministrativa** accessoria del pagamento del **costo medio** di rimpatrio del **lavoratore straniero assunto illegalmente per l’anno 2023 e 2024** che ha interessato l’ **Art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01**.
- **D.Lgs n. 141 del 26 settembre 2024** “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”. Tale aggiornamento ha comportato

la **modifica** del testo dell' **Art. 25-sexiesdecies** del **D.Lgs 231/01** (Contrabbando) con l'aggiunta di sanzioni interdittive previste dall' Art.9; l' **abrogazione del TULD** (Testo unico disposizioni legislative in materia doganale)D.P.R. n.43 del 23 gennaio 1973 e l' **introduzione di un nuovo corpus normativo** ai sensi D.L.gs n.141 del 26 settembre 2024.

L' **Art.86** (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati) del nuovo corpus normativo che ha interessato l' Art.25-sexiesdecies del D. Lgs.231/01 ha sostituito l'equivalente **articolo 291-quater** del D.P.R. n.43 all'interno dei **Reati transnazionali (L. n. 146/2006)**.

Un'ulteriore novità concerne l' **inserimento** sempre **nell'Art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001** dei **reati previsti dal D.Lgs. n.504 del 1995 (Testo Unico in materia di accise)**, nonché l'aggiunta di un **nuovo reato** (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati) **introdotto** sempre dal **Decreto Legislativo n.141 del 26 settembre 2024 (Artt. 40-bis e seguenti del Testo Unico in materia di accise)**.

- **Legge n. 143 del 7 ottobre 2024** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” (Decreto Omnibus), che **ha introdotto l'Art.174-sexies della L. n.633 del 22 aprile 1941** (Legge sulla protezione del diritto d'autore) facente parte dell' **Art. 25-novies del D.Lgs 231/01** (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).
- **D. L. n. 145 dell'11 ottobre 2024** “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”, che ha **modificato l'Art. 22 D.Lgs n.286/1998** (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) ed **ha introdotto l'Art.18-ter D.Lgs n.286/1998** (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) facenti parte dell' **Art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01** (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).
- **Legge n. 166 del 14 novembre 2024** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, che ha **modificato il testo degli Artt. 171-bis, 171-ter, 171-septies della Legge n.633/1941** (Legge sulla protezione del diritto d'autore) ed **ha**

introdotto e modificato l'Art.181-bis L. n.633/1941 facenti parte dell'Art. **25-novies del D.Lgs 231/01** (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

- **L. n. 187 del 9 dicembre 2024** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché' dei relativi procedimenti giurisdizionali”, che ha **modificato il testo dell'Art.18-ter D. Lgs.286/1998** (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), e **dell'Art.22 D. Lgs.286/1998** (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) facenti parte dell'Art. **25-duodecies del D. Lgs 231/01** (Impiego irregolare lavoratori stranieri)

Leggi, decreti legge e decreti legislativi che impattano sul D.Lgs.n.231/01 sono riportati puntualmente nelle singole voci dei reati di tutte le sezioni della parte speciale

Occorre pertanto una revisione organica del Modello Organizzativo e l'Organismo di Vigilanza deve essere parte diligente nel segnalare all'Organo Amministrativo tale necessità

La portata innovativa del D.Lgs.n.231/01 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato. Con l'entrata in vigore di tale Decreto, le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio delle società stesse. Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs.n.231/01 è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale dalle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto

Tuttavia, a fronte di tale scenario, l'Articolo 6 del Decreto in questione contempla l'esonero della società da responsabilità se questa dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei già menzionati reati. Tale esonero da responsabilità passa, ovviamente, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto di reati di quelli specificamente previsti dal D.Lgs.n.231/01.

**B. L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE" QUALE POSSIBILE
ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

Il Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa dipendente da reato, prevede una forma specifica di esonero dalla stessa qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *modelli di organizzazione e di gestione* idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il Modello deve essere altresì integrato da un sistema di segnalazione "*Whistleblowing*" così come previsto dal D.lgs. 24/2023.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, tenendo conto dei codici di comportamento redatti dalle



associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia. La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi successivamente modificate ed aggiornate (di seguito, anche 'Linee Guida').

È, infine, previsto che, negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente e che nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possano svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza.

C. I.F.I. S.R.L.

La IFI S.r.l. (Impresa Forniture Industriali), con sede legale in Circonvallazione Nomentana, 180 a Roma, è una società di capitali totalmente controllata dalla famiglia Mantovani, fondata nel 1952 dal Com.te Renato Mantovani, il quale dopo una brillante carriera nell'Aeronautica Militare come pilota di idrovolanti, decise di intraprendere un'attività in proprio rimanendo però sempre legato all'ambiente militare.

Nel 1968 i suoi figli Francesco e Pio entrarono nella società e nel 1970 la Società estese i suoi interessi verso il mercato dell'Industria.

Il 27 Luglio del 1988 viene ufficializzata, la costituzione della NYCO-IFI S.r.l. per la commercializzazione in Italia di lubrificanti speciali a spec. Mil.

La IFI S.r.l. è quindi una società commerciale che opera da più di 60 anni nel mercato nazionale italiano, la quale, nei primi anni di esercizio della propria attività d'impresa, si è dedicata prevalentemente al mercato delle macchine utensili, perseguendo gli aggiornamenti tecnologici che l'allora crescente comparto meccanico dell'industria nazionale richiedeva.

Il "core business" della Società è ormai rappresentato dalla commercializzazione e distribuzione di prodotti chimici, lubrificanti e vernici a specifica militare, attrezzature GSE, parti di ricambio e standarderia aeronautica, utensili e macchine utensili destinati al Ministero Difesa ed agli Enti dipendenti, agli Enti pubblici ed alle Industrie pubbliche e private ad esso collegate.

La IFI è oggi divenuta il referente privilegiato per la gestione dei prodotti chimici per la Difesa, l'Aeronautica Militare e civile, un'attività molto complessa per i molteplici aspetti tecnici e giuridici che regolamentano l'impiego di prodotti che tutelano la configurazione del sistema, con possibile impatto sulla sicurezza del volo.

Le principali attività della I.F.I. s.r.l. sono:

- Produzione di fluidi idraulici a specifica militare.



- Commercializzazione dell'intera gamma di prodotti in uso nei processi manutentivi.
- Gestione logistica dell'intero ciclo di vita (approvvigionamento, distribuzione, gestione delle scorte, smaltimento).
- Supporto tecnico.
- Costante aggiornamento tecnologico dell'offerta.

La Società al fine di implementare ulteriormente i propri standard organizzativi e di controllo ha deciso di dotarsi del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01.



3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI I.F.I. ED IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

D. OBIETTIVI E FUNZIONE DEL MODELLO

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di I.F.I. nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da I.F.I. in quanto (anche nel caso in cui la medesima fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a I.F.I., grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle Aree a Rischio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati;

- la prevenzione del rischio anche attraverso l'adozione di principi procedurali specifici che regolamentano l'iter di formazione ed attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- l'individuazione - anche attraverso il richiamo a procedure aziendali adottate da I.F.I. - di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- il rispetto del principio di segregazione dei ruoli;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

E. STRUTTURA DEL MODELLO: PARTE GENERALE E PARTE SPECIALE PER FAMIGLIE DI REATO

Il presente Modello è composto da una "Parte Generale", da una "Parte Speciale" costruita attraverso la valutazione del rischio delle diverse famiglie di reato *ex D.lgs. 231/2001*.

In particolare, per ciascuna famiglia di reato, sono stati identificati/e:

- le aree a rischio e, nell'ambito di ciascuna area, le attività c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati;
- i singoli reati astrattamente perpetrabili e le modalità di realizzazione (l'elenco completo dei reati presupposto è consultabile all'Allegato 2 della Parte Speciale denominato "Reati Presupposto");
- le strutture aziendali coinvolte nell'esecuzione delle attività "sensibili" e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati previsti dal Decreto, sebbene tale individuazione dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa, atteso che ciascun soggetto



aziendale potrebbe, in linea teorica, essere coinvolto a titolo di concorso;

- i principali controlli previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nei processi / aree “a rischio reato”, oltre alle regole definite nel Modello, nel Codice Etico e nei suoi protocolli e Procedure, dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo.

È demandato al Consiglio di Amministrazione della Società di integrare il presente Modello (Parte Generale e Parte Speciale).

F. SISTEMA DI WHISTLEBLOWING

I.F.I., in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 24 del 15 marzo 2023 attuativo della Direttiva Europea 1937/2019, ha implementato un sistema di *whistleblowing*, attraverso la creazione di un canale di segnalazione interno gestito e regolato attraverso una specifica Procedura alla quale integralmente si rinvia.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

G. IDENTIFICAZIONE E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In attuazione di quanto previsto dal Decreto - il quale, all'art. 6, lett. b, pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento, è stato deciso nell'ambito di I.F.I. che l'organismo destinato ad assumere detto compito e quindi di svolgere (secondo la terminologia usata nel presente Modello) le funzioni di Organismo di Vigilanza abbia una struttura monocratica, ed il professionista incaricato sarà esperto in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Il professionista che verrà nominato OdV tramite apposita determina dell'A.U. ed il suo incarico avrà durata triennale.

Il professionista sarà selezionato sulla base dell'analisi del proprio *curriculum*, tenendo anche conto delle esperienze maturate in materia di responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/01, di prevenzione e gestione del rischio in relazione alle caratteristiche della Società.

Il soggetto nominato OdV deve possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per tale funzione.

È altresì richiesto che l'OdV soddisfi il requisito della continuità d'azione.

A tal riguardo si precisa che:

- l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: la posizione dell'OdV nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente e, in particolare, dell'organo dirigente; inoltre, è necessario che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'indipendenza, è volto a garantire che l'OdV non sia condizionato a

livello economico o personale¹, o versare in situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, con I.F.I., né essere titolare all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetto interno alla struttura aziendale, esso deve altresì godere di una posizione organizzativa adeguata alla realtà aziendale e essere titolare di autonomi poteri di iniziativa e controllo e di una professionalità idonea al ruolo svolto, non potendo in nessun caso essere configurato come dipendente da organi esecutivi; va comunque sottolineato che il grado di indipendenza dell'OdV dovrà essere valutato nella sua globalità;

- infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che l'OdV sia un soggetto con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali.

L'OdV, quando necessario per l'espletamento dell'incarico, può avvalersi di professionisti esterni dotati delle conoscenze e competenze richieste dal caso concreto.

Costituisce causa di ineleggibilità quale OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza definitiva per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto e/o uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi del mercato di cui al TUF, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

Il C.d.A. accerta la sussistenza dei suddetti requisiti, oltre che attraverso l'acquisizione del *curriculum vitae et studiorum*, anche mediante la sottoscrizione da parte del professionista incaricato della lettera di accettazione dell'incarico, in cui si attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire tale incarico e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dal Modello, impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente il venir meno dei requisiti sopra citati.

L'OdV si può avvalere, altresì, del supporto delle strutture che, di volta in volta, si rendano necessarie a tal fine.

H. LA DURATA DELL'INCARICO E LE CAUSE DI CESSAZIONE

¹ “È chiaro, ad ogni modo, che il pagamento di un compenso alla persona, interna o esterna all'ente, per l'attività in argomento non costituisce causa di “dipendenza” (V. Linee Guida Confindustria, p. 77).



La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- nel caso in cui la Società sia interessata da operazioni straordinarie che comportino la cessazione degli organi sociali;
- revoca dell'OdV da parte dell'A.U.;
- rinuncia da parte dell'Organismo, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'A.U.

La revoca dell'OdV quale organo può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

- i) una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- ii) il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza.

La revoca per giusta causa è disposta con determina dell'A.U.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il C.d.A. nomina senza indugio il nuovo Organismo. Nel lasso di tempo intercorrente tra la cessazione del mandato e la determina del C.d.A., l'OdV opera in regime di *prorogatio*.

Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'OdV, la cessazione dell'incarico può avvenire:

- a seguito di revoca per giusta causa dell'incarico da parte dell'A.U.;
- a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al C.d.A.;
- qualora sopraggiunga una delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui al precedente paragrafo.

Per giusta causa di revoca devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste per l'Organismo, a titolo esemplificativo, anche le seguenti ipotesi:

- a) il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'OdV;
- b) l'Organismo si renda inadempiente agli obblighi propri della funzione, decade dall'incarico.

In ogni caso, la revoca è disposta con determina dell'A.U.

I. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)



All'OdV di I.F.I. è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

L'OdV della Società ha l'onere di:

- Attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale (“*controllo di linea*”); il che conferma l'importanza di un processo formativo del personale.
- Condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio.
- Promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso.
- Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nella Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione.
- Coordinarsi con il management e con le altre strutture aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l'OdV di I.F.I. viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle Aree a Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che



possano esporre l'azienda al rischio di reato.

- Condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello.
- Verificare che i presidi di controllo previsti nella Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi.

Al fine di agevolare le suddette attività di vigilanza e verifica sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'OdV è destinatario di flussi informativi da parte dei destinatari del Modello. Tali flussi informativi possono avere un contenuto di carattere generale o di carattere specifico.

L'OdV disciplina il proprio funzionamento, compresi i rapporti con gli organi sociali, mediante un proprio "Regolamento" interno.

Al fine di garantire che l'OdV svolga l'attività di vigilanza in piena autonomia, la Società può definire ed approvare un *budget* dell'OdV.

In ogni caso, la Società mette a disposizione dell'OdV ogni risorsa che dovesse rendersi necessaria o opportuna per l'efficace espletamento delle funzioni di vigilanza, compreso il supporto di professionisti esterni individuati dall'OdV medesimo per valutazioni tecniche di particolare complessità.

J. FUNZIONI DELL'ODV: REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

È assegnata all'OdV di I.F.I. una linea di *reporting* su base continuativa direttamente con il C.d.A..

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal C.d.A. o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Periodicamente, di norma annualmente, l'OdV di I.F.I. trasmette all'AU, un *report* scritto sull'attuazione del Modello presso I.F.I..



K. FUNZIONI DELL'ODV: I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

In ambito aziendale, oltre a quanto previsto dalla Procedura aziendale sul *Whistleblowing*, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nella Parte Speciale del Modello secondo le procedure ed i protocolli ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio, come disciplinato dai flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale.

Da un lato, tale obbligo trova attuazione nell'istituzione da parte di I.F.I. di flussi di *reporting* che con cadenza periodica la Società trasmette all'OdV affinché questi disponga di informazioni utili e tempestive per essere costantemente in grado di svolgere il proprio ruolo di monitoraggio.

Tali flussi di *reporting* possono essere così classificati:

- Funzionamento e aggiornamento del Modello;
- Verifica sull'efficacia del Modello;
- Informativa sulle attività di formazione e informazione.

Dall'altro lato, gli Esponenti Aziendali hanno il dovere di segnalare all'OdV eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati. In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano I.F.I. o suoi Esponenti Aziendali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati previsti dal D.lgs. 231/01;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre strutture aziendali di I.F.I. nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli Esponenti Aziendali) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a



commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello. In tal caso, sarà opportuno inviare all'OdV la lettera di contestazione e il relativo provvedimento sanzionatorio applicato con espressa indicazione della violazione delle previsioni del Modello e/o delle relative policies, nonché – con cadenza periodica - un elenco delle violazioni occorse che possono essere ritenute rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001;

- ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate.

Tutti gli Esponenti Aziendali i quali abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri Esponenti Aziendali hanno l'obbligo di esercitarla con la massima diligenza, segnalando all'OdV, secondo le modalità previste dal successivo paragrafo, eventuali irregolarità, violazioni ed inadempimenti.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, gli Esponenti Aziendali con funzioni di vigilanza potranno essere sanzionati in conformità alla posizione da loro ricoperta all'interno di I.F.I. secondo quanto previsto al successivo capitolo 6.

La Società garantisce iniziative finalizzate a fornire all'OdV un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei principi di corretta gestione dei rischi nonché del quadro normativo e regolamentare di riferimento.

Possono essere previsti, altresì, incontri di aggiornamento su significative novità normative e giurisprudenziali relative al Decreto.

I Collaboratori Esterni avranno l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui al punto 1, salvo quelle di provenienza interna di I.F.I..

Infine, ulteriori flussi informativi da trasmettere agli OdV sono previsti nelle procedure interne le quali indicano l'oggetto del flusso, il soggetto preposto alla sua redazione e la cadenza con cui l'OdV competente deve essere informato.

Periodicamente l'OdV propone, se del caso, alil C.d.A. eventuali modifiche della lista sopra indicata.



L. MODALITÀ DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni rilevanti ai sensi del Decreto possono essere trasmesse utilizzando uno dei seguenti canali:

- Casella di posta elettronica dell'OdV: odvifi@ifisrl.it
- Pec dell'OdV: emanuela.deangelis@pecavvocatitivoli.it
- Portale whistleblowing: <https://ifisrl.integrityline.com/>

Il trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di segnalazione viene svolto nel pieno rispetto della Disciplina *Privacy*, tenuto conto dell'equo bilanciamento tra i diritti del soggetto segnalato ed il diritto alla riservatezza dell'identità del segnalante.



DESTINATARI, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO

I principi e i contenuti del Modello e nel Codice Etico sono destinati al A.U., ai dirigenti, ai dipendenti di I.F.I. nonché a tutti coloro che operano nell'interesse della Società a prescindere dal rapporto contrattuale in essere.

M. SELEZIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

I.F.I. istituisce uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tiene conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione delle previsioni del Decreto.

Il Modello è comunicato a tutto il personale che sottoscrive apposita dichiarazione di conoscenza ed impegno al rispetto di quanto ivi previsto.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello, tiene conto dell'aggiornamento della mappatura delle aree a rischio e del Modello, delle novità normative e giurisprudenziali rilevanti, nonché delle modifiche interne di tipo organizzativo o societario e dell'evoluzione delle attività di *business*.

I corsi di formazione sono rivolti al personale previamente identificato, di regola, in base all'inquadramento contrattuale e/o alla struttura di appartenenza.

In ogni caso, i contenuti delle sessioni formative vengono tarati in base alle aree a rischio in cui operano i rispettivi destinatari.

È prevista una frequenza obbligatoria ai corsi di formazione. All'inizio ed al termine della sessione formativa, di norma, è distribuito un *test* di valutazione sui temi oggetto del corso al fine di poter verificare la conoscenza sul tema prima e dopo lo svolgimento del corso e di poter valutare la qualità dell'insegnamento.



5. SISTEMA DISCIPLINARE

N. PRINCIPI GENERALI

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati di cui al Decreto, ed, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dal Codice Etico sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Le violazioni, pertanto, dovranno essere valutate nei termini che seguono:

- **violazione lieve/mancanza lieve:** ogni violazione che non abbia prodotto danni e/o pregiudizi di qualunque tipo, compreso il pregiudizio all'immagine dell'ente e non abbia prodotto conseguenze nei rapporti con gli altri esponenti dell'ente stesso;
- **violazione grave/mancanza grave:** ogni violazione di una o più regole o principi previsti nel Modello, nel Codice Etico, nei Protocolli, nelle procedure e nelle istruzioni operative richiamate dallo stesso nonché degli obblighi informativi all'OdV, tale da esporre la Società al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal D.lgs. n. 231/01;
- **violazione gravissima:** ogni violazione di una o più regole o principi previsti dal Modello, dal Codice Etico, dai Protocolli, dalle procedure e dalle istruzioni operative richiamate dallo stesso nonché degli obblighi informativi all'OdV, tale da esporre la Società al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal D.lgs. n. 231/01 e da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia con lo stesso, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

In particolare, per **violazione/mancanza** del Modello, si intende:

- la violazione dei principi espressi dal Codice Etico che prevedono per lo più il divieto di condotte che sono direttamente sanzionate da norme penali conoscibili da chiunque;
- la violazione di quanto previsto dai protocolli comportamentali (All. n. 3), dalle procedure e dalle istruzioni operative richiamate dal Modello, il cui elenco è contenuto nel presente sistema disciplinare e che sono da considerarsi facenti parte integrante del Modello organizzativo costituendo attuazione delle previsioni del Codice Etico ed espressione del potere direttivo societario;

- la violazione delle norme previste dalla normativa ambientale e dalla normativa prevista in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex D.lgs. 81/2008 applicabili alla realtà aziendale ed ai principi, regole e procedure contenute nel DVR e nei presidi a controllo adottati da I.F.I. in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- con particolare riferimento alla normativa aziendale in materia di segnalazioni, anche anonime:
(a) la messa in atto di azioni o comportamenti in violazione delle misure adottate da I.F.I. a tutela del segnalante; (b) l'adozione di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione; (c) l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate;
- qualsiasi violazione degli obblighi informativi verso l'OdV, da parte di soggetti apicali e personale operante nella Società. Costituisce violazione dei suddetti obblighi informativi, la mancata trasmissione in tutto o in parte e/o invio non veritiero di documentazione, dati, informazioni, richieste dallo stesso OdV o previste dal Modello organizzativo, dai protocolli, dalle procedure e dalle istruzioni operative.

A tale ultimo riguardo, si ricorda che il Modello organizzativo, Parte Generale, prevede al paragrafo 3.5 la tempestiva trasmissione delle seguenti informazioni:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al D.lgs. 231/2001, avviate anche nei confronti di ignoti;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari;
- ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure che possa avere un rilievo ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/01;
- ogni eventuale modifica dell'assetto organizzativo della Società;
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione alle procedure operative rilevate ai fini della 231/2001;
- la trasmissione di ogni altra informazione, dato o documento richiesto dai singoli protocolli (All. n.3) e/o dallo stesso OdV, nelle forme da questo stabilite;



- la mancata partecipazione e frequenza ai corsi di formazione in materia di D.lgs. 231/01, ivi compresa la mancata compilazione del questionario di valutazione di fine corso;
- la violazione di qualsiasi altra regola e/o principio espresso nel Modello organizzativo.

O. SANZIONI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE.

A tutti i dipendenti che violano il Modello e il Codice Etico, sono irrogabili le sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di aziende esercenti attività del settore “ICT” vigente, nel rispetto del principio di gradualità della sanzione e di proporzionalità alla gravità dell’infrazione.

In particolare, le mancanze del lavoratore possono dar luogo all’adozione di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari, tassativamente previsti dal suddetto CCNL e di seguito riportati:

- **violazione lieve/mancanza lieve:**
 - ammonizione verbale;
 - ammonizione scritta, nei casi di infrazioni meno gravi delle successive ma più grave di quelle previste per la semplice ammonizione verbale

- **violazione grave /mancanza grave:**
 - multa (importo non superiore alle 4 ore di retribuzione)
 - sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni

- **violazione gravissima:**
 - licenziamento disciplinare senza preavviso.

Nella valutazione della sanzione applicabile dovranno essere considerati i seguenti parametri:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione (es. essersi attivati per neutralizzare gli sviluppi negativi della condotta);
- gravità del danno o del pericolo cagionato alla Società;



- pluralità delle violazioni e ripetizione delle stesse da parte di chi è già stato sanzionato;
- mansioni del lavoratore;
- posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

P. SANZIONI NEI CONFRONTI DEL C.d.A.

In caso di violazione di una o più prescrizioni del Modello o del Codice da parte di uno o più membri del C.d.A., l'OdV, per il tramite delle funzioni competenti, informerà senza indugio l'assemblea della Società che provvederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

I provvedimenti adottati dovranno essere comunicati tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza segnala alle funzioni competenti le violazioni del Modello 231 di cui abbia notizia nello svolgimento delle proprie attività e monitora il procedimento di accertamento e di eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari conseguenti.



6. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

Q. MISURE NEI CONFRONTI DEI TERZI

Ogni comportamento posto in essere dai Terzi che assuma rilevanza in merito alla possibile applicazione delle sanzioni previste dal Decreto ovvero che sia in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello, ai medesimi applicabili, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale.

È in ogni caso fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

R. MISURE NEI CONFRONTI DELL'ODV

In caso di violazioni del presente Modello da parte dell'OdV, il C.d.A., prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

7. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello, al fine di verificarne l'adeguatezza e il funzionamento, nonché il miglioramento, è soggetto a verifiche svolte da parte dell'OdV. L'Organismo di Vigilanza annualmente approva il piano verifiche 231 sulla base delle aree a rischio del Modello ed esegue le verifiche mediante le interviste di Esponenti Aziendali, l'acquisizione della documentazione aziendale e/o demandando delle verifiche ad hoc alle Strutture Aziendale più idonee.

L'esito delle verifiche di cui sopra può scaturire in una o più delle seguenti azioni:

- adeguamento del Modello alla normativa vigente e/o alla struttura organizzativa;
- adeguamento delle aree a rischio;
- adeguamento della documentazione aziendale;
- segnalazioni e flussi informativi verso l'A.U.



I.F.I. s.r.l.

**Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo
ai sensi del Decreto Legislativo
8 giugno 2001, n. 231**

PARTE SPECIALE

Approvato dal C.d.A. di

I.F.I. S.r.l. con delibera del 23/04/2026



SOMMARIO

PREMESSA	4
ATTIVITÀ RIFERIBILI AI VERTICI APICALI	4
L'ORGANIZZAZIONE DELLA IFI	4
LA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI	5
Sezione a - I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	7
D.1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI E/O INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO PER OTTENERE E/O RINNOVARE PROVVEDIMENTI, AUTORIZZAZIONI, LICENZE NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ O PER L'AGGIUDICAZIONE DI UNA GARA	13
D.2 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA P.A. IN MATERIA DOGANALE, FISCALE (AD ES. GDF E AGENZIA DELL'ENTRATE), PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE (AD ES. INPS, INAIL, ASL), DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. n. 81/08, IN OCCASIONE DI ADEMPIMENTI O VERIFICHE, ISPEZIONI ED ACCERTAMENTI DA PARTE DI PUBBLICI UFFICIALI E/O INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO	16
D.3 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PRESSO AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA E RELATIVI RAPPORTI CON ESSA	18
D.4 GESTIONE DELLA RICHIESTA ED ACQUISIZIONE DI EROGAZIONI DALLO STATO, DA ALTRI ENTI PUBBLICI O DALL'UNIONE EUROPEA	21
D.5 GESTIONE DI EROGAZIONI PROVENIENTI DALLO STATO, DA ENTI PUBBLICI O DALL'UNIONE EUROPEA	24
D.6 GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE	25
AREE A RISCHIO REATO "STRUMENTALE"	27
SEZIONE B - I DELITTI INFORMATICI	37
D.7 UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI	38
SEZIONE C - I REATI ASSOCIATIVI	46
SEZIONE E - I REATI SOCIETARI	50
D.9 PREDISPOSIZIONE/COMUNICAZIONE/INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE AI FINI DELLA REDAZIONE DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI	52
D.10 ADEMPIMENTI SOCIETARI	55
D.11 NEGOZIAZIONE, STIPULA E GESTIONE DI CONTRATTI CON SOCIETÀ ED ENTI PRIVATI	57
D.12 ADEMPIMENTI PRESSO AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA E RELATIVI RAPPORTI CON ESSE	59
SEZIONE F - I REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	62
D.13 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO	64
SEZIONE G - I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	71
D.14 GESTIONE DELLA FINANZA E DELLA TESORERIA	73
D.15 NEGOZIAZIONE, ESECUZIONE E STIPULA DI CONTRATTI CON SOCIETÀ ED ENTI PRIVATI	74
D.16 APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE ANCHE INFRAGRUPPO	76
SEZIONE H - I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	78
D.17 GESTIONE DI OPERE DELL'INGEGNO PROTETTE DAL DIRITTO D'AUTORE	79
SEZIONE I - I REATI AMBIENTALI	82
SEZIONE I - I REATI TRIBUTARI	88
D.19 PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI	91



D.20 EMISSIONE DI FATTURE_____	94
D.21 TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE_____	95
D.22 OPERAZIONI SOCIETARIE E TRANSAZIONI FISCALI_____	95
<i>REATI NON RILEVANTI PER IFI</i> _____	97
<i>ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELL'ODV</i> _____	99
<i>DEFINIZIONI</i> _____	100
<i>ALLEGATI</i> _____	104



PREMESSA

Il presente documento (di seguito anche “**Parte Speciale**”) è dedicato all’analisi delle diverse tipologie di reato e illecito amministrativo previste dal D.lgs. n. 231/2001 rispetto alle quali I.F.I. s.r.l. (la “**Società**” o “**IFI**”) sia astrattamente esposta a rischio. A tale riguardo sono riportate di seguito le aree a rischio e i relativi presidi posti a controllo delle medesime, suddivise in ragione delle categorie di reato previste dal D.lgs. n. 231/01.

ATTIVITÀ RIFERIBILI AI VERTICI APICALI

Il reato da cui può derivare, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, la responsabilità della Società, può essere realizzato sia dal soggetto in posizione apicale sia dal sottoposto alla sua direzione o vigilanza.

Il D.lgs. n. 231/2001 prevede, nel caso di reato realizzato dal vertice, l’inversione dell’onere della prova: in tal caso è la Società che deve dimostrare l’elusione fraudolenta del Modello predisposto ed efficacemente attuato. Nel caso di reato integrato dal vertice, non è sufficiente dimostrare che si tratti di illecito commesso da un apicale infedele ma si richiede, altresì, che non vi sia stato omesso o carente controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza sul rispetto del Modello stesso.

Nella colonna denominata “Funzioni” all’interno delle tabelle sono riportati gli eventuali ulteriori soggetti, rispetto ai vertici apicali, che, in ragione del ruolo svolto, potrebbero in astratto assumere la veste di soggetti attivi di reato nell’interesse e/o a vantaggio dell’ente.

L’ORGANIZZAZIONE DELLA IFI

La IFI S.r.l. è una società commerciale che opera da più di 60 anni in Italia. Nei primi anni della propria attività si è particolarmente dedicata al mercato delle macchine utensili perseguendo gli aggiornamenti tecnologici che l’allora crescente comparto meccanico dell’industria nazionale richiedeva.

Il “core business” della Società è rappresentato dalla commercializzazione e distribuzione di prodotti chimici, lubrificanti e vernici a specifica militare, attrezzature GSE, parti di ricambio e standarderia aeronautica, utensili e macchine utensili destinati al Ministero Difesa ed agli Enti dipendenti, agli Enti pubblici ed alle Industrie pubbliche e private ad esso collegate.

La struttura organizzativa della IFI alla data di approvazione del Modello è definita da strumenti quali il Manuale di Gestione della Qualità, le procedure di gestione, l’organigramma aziendale, le deleghe funzionali, i protocolli comportamentali, gli ordini di servizio, le comunicazioni organizzative e le



disposizioni di servizio, i quali tutti descrivono le responsabilità ed i compiti di ciascuna area/processo aziendale, con un'articolazione di Funzioni che sono coordinate dai responsabili delle varie aree organizzative e dalla direzione.

La "Governance" operativa del Gruppo IFI è demandata ad un "Board of Directors" composto da F. Mantovani, P. Mantovani, M. Pulcini, A. Perrotta, F.sca Mantovani, A. Mantovani, L. Mantovani ed E. Gorgone, il quale provvede:

- Alla gestione della IFI S.r.l. (Capo Gruppo);
- Alla gestione della NYCO-IFI S.r.l., Joint-venture tra IFI S.r.l. e NYCO SA per la commercializzazione in Italia di lubrificanti speciali a spec. Mil;
- Alla gestione della I.L.S. S.r.l. (Campus per produzione vernici, logistica e magazzino);
- Alla definizione degli indirizzi strategici del gruppo; delle Politiche aziendali ed alla definizione di obiettivi e risorse.

Al C.d.A., in carica dal 2013 e composto da 2 consiglieri e dal suo Presidente Francesco Mantovani, sono affidati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la sola esclusione dei poteri riservati dalla legge ai soci.

LA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

La predisposizione della documentazione contabile, sia attiva che passiva, viene eseguita da personale interno con nomina specifica, rispettivamente a responsabile della finanza e controllo (AFC) e responsabile alla tesoreria attiva e passiva, i quali si interfacciano direttamente con la direzione.

Vengono eseguiti capillari verifiche con cadenza regolare in merito alla correttezza delle fatture sia passive che attive ed i responsabili di funzione eseguono il caricamento degli stessi documenti su apposito programma gestionale in cloud (SIA: SAGEX-3).

L'accesso al sistema bancario dell'impresa (homebanking) è demandato unicamente ai responsabili di funzione (Responsabile AFC e Responsabile tesoreria attiva e passiva) ed il controllo del *cashflow* è eseguito quotidianamente.

I pagamenti vengono predisposti dalla Responsabile della Tesoreria attiva e passiva e dal Responsabile della Finanza e Controllo ed i relativi pagamenti sono effettuati tramite SIA Sage X-3 e direttamente importati sul sistema bancario, attraverso l'invio di una proposta di pagamento con i parametri inseriti che il gestionale elabora e che l'utente, dopo averla controllata, può decidere di accettare o non accettare.



Tutti gli ordini di vendita prevedono un flusso autorizzativo descritto nel documento “PQ 8.2 rev 3 - Processi Relativi al Cliente”.

Il gestionale SIA: SAGEX-3 è stato implementato in modo da tracciare automaticamente ogni cambiamento delle modalità di pagamento.

Per controllare il Rischio Globale considera il Rischio Commerciale composto da: ordini in portafoglio, consegne non fatturate e fatture non contabilizzate; ed il Rischio Finanziario composto da: fatture contabilizzate, scadute e non scadute.

Il work-flow autorizzativo per la gestione dello sconfinamento è il seguente: Il Responsabile AFC riceve una mail in cui si dice che il cliente ha sconfinato, tale evento, prodotto in automatico dal SIA, scaturisce una verifica contabile da parte di AFC, se nel rischio finanziario è presente uno scaduto si procede con la richiesta di rientro al cliente, altrimenti se lo sconfinamento non eccede € 2.000,00 AFC sblocca l'ordine, oltre tale soglia fa richiesta al Board è così impostato sul SIA:

- extra fido \leq € 1.999,99: senza autorizzazione
- € 2.000,00 \leq extra fido \leq € 4.999,99 autorizzazione Resp. Commerciale
- € 5.000,00 \leq extra fido \leq € 14.999,99 autorizzazione Resp. Commerciale/AFC
- € 15.000,00 \leq extra fido autorizzazione Board of Directors IFI

In data 06/07/2023, la I.F.I. ha nominato la Dott.ssa D'Apruzzo Claudia in qualità di revisore legale dei conti esterno all'organizzazione ex art. 2477 comma 2° c.c., cui sono demandate le seguenti attività:

- verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica della corrispondenza fra il bilancio d'esercizio e le scritture contabili rilevate quotidianamente in azienda, nel pieno rispetto delle norme di legge;
- verifica della congruità e della correttezza del bilancio consolidato di gruppo;
- redazione di un giudizio scritto sui bilanci oggetto di scrutinio, comprendente una descrizione della revisione effettuata e soprattutto un giudizio imparziale sulla redazione di detta documentazione contabile.



SEZIONE A - I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(Artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/01)



I REATI DI CORRUZIONE E TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO

La presente sezione è finalizzata all'illustrazione delle aree a rischio e dei presidi di controllo relativi alla prevenzione delle fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24 e 25 del D.lgs. n. 231 del 2001, commesse in danno della Pubblica Amministrazione (per brevità, i “**Reati contro la Pubblica Amministrazione**”) di seguito elencate:

- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 *ter*, comma 1, c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione:
 - per l'esercizio della funzione (artt. 318-320, 321 c.p.);
 - per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320, 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.).

AREE A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e comprensiva di quella riferibile a Stati esteri).

Per “Pubblica Amministrazione” s'intende qualsiasi organo, ufficio o ente, centrale o periferico, (italiano o estero) che eserciti poteri o funzioni legislative, giudiziarie o amministrative, ai sensi della normativa applicabile. In particolare, sono:



- a) **Publici Ufficiali:** ai sensi dell'articolo 357 del Codice penale, tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa (es. parlamentari), giudiziaria (es. giudici) o amministrativa (es. funzioni ministeriali, regionali, comunali).
- b) **Incaricati di un Pubblico Servizio:** ai sensi dell'articolo 358 del Codice penale, tutti coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

In considerazione della peculiarità dell'attività svolta e dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, IFI ha provveduto ad individuare le seguenti “**Aree a Rischio Reato**”, costituite da:

- **Aree a Rischio Reato “dirette”**, ossia nel cui ambito sono poste in essere attività, che per effetto di contatti diretti con pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio comportino il rischio di commissione di uno o più dei Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- **Aree a Rischio Reato “strumentali”** alla realizzazione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione, ossia i processi che non comportino contatti diretti ma nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni per commettere tali reati. In particolare, dette aree si configurano come strumentali nella misura in cui possano rappresentare veicolo per la creazione di riserve economiche finalizzate all'ottenimento di indebiti vantaggi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerino le principali seguenti fattispecie:
 - sovrapprezzamenti o fatturazioni per prestazioni di fornitori o di consulenti fittizi, o sovrapprezzamenti o fatturazioni connesse ad operazioni inesistenti;
 - selezione ed assunzione di personale legato o vicino ad esponenti della Pubblica Amministrazione quale forma di retribuzione indiretta per l'ottenimento di indebiti vantaggi;
 - utilizzo dei rimborsi spese connesse a missioni e trasferte;
 - disposizioni di pagamento a fronte di operazioni fittizie o inesistenti.

AREE A RISCHIO DIRETTO



- **D.1 Gestione dei rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio per ottenere e/o rinnovare provvedimenti, autorizzazioni, licenze necessarie per l'espletamento delle attività o per l'aggiudicazione di una gara;**
- **D.2 Gestione dei rapporti con la P.A. in materia doganale, fiscale (GdF e Agenzia dell'Entrate), previdenziale e assistenziale (INPS, INAIL, ASL), di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ex D.lgs. n. 81/08, in occasione di adempimenti o verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio;**
- **D.3 Gestione degli adempimenti presso Autorità pubbliche di Vigilanza e relativi rapporti con essa;**
- **D.4 Gestione della richiesta ed acquisizione di erogazioni dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea;**
- **D.5 Gestione di erogazioni provenienti dallo Stato, da Enti pubblici o dall'Unione Europea;**
- **D.6 Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale.**

Si riportano di seguito i presidi di controllo rilevanti per tutte le aree a rischio della presente Sezione A.

PRESIDI DI CONTROLLO

- Codice Etico
- Protocollo Gestione dei Rapporti con la P.A.
- Protocollo Rapporti con Soggetti Terzi
- Protocollo Selezione/Assunzione del Personale
- Protocollo Conferimento Incarichi e Consulenze

Nel rispetto dei **principi generali di comportamento**, i Destinatari del Modello, nello svolgimento delle loro attività nei confronti della P.A., hanno il divieto di:

- dare, offrire o promettere beni, denaro o altre utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio allo scopo di favorire prestazioni comunque dovute da parte degli stessi;
- effettuare pagamenti in contanti o in natura allo scopo di favorire prestazioni comunque dovute ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio;
- distribuire o ricevere omaggi al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalla normativa interna;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, utilizzo di beni aziendali ecc.) in favore di un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio;
- ricevere vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- ricevere prestazioni dai consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio in vista del compimento di attività inerenti all'ufficio;
- fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere o incomplete alla Pubblica Amministrazione nazionale o estera;
- destinare somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria ovvero di consulenti tecnici e periti che prestino la propria attività nel contesto di procedimenti penali, civili o amministrativi.

A tal fine è necessario che le persone della IFI, o propri rappresentanti, operino nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione nel rispetto dei seguenti principi generali a cui la Società si ispira:

- formale identificazione, mediante un sistema di conferimento di poteri di rappresentanza, dei soggetti che possono rappresentare la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione, italiana ed estera;

- rispetto di ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- chiara identificazione dei soggetti deputati ad intrattenere i rapporti ed a rappresentare la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione da trasmettere alla Pubblica Amministrazione, chi la controlla e chi ne autorizza il relativo invio;
- tracciabilità, mediante evidenza documentale, dei contatti avviati e/o intrattenuti nei confronti della Pubblica Amministrazione, italiana ed estera;
- rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e garanzia dell'integrità e della reputazione delle parti.

Inoltre, nel caso di utilizzo di intermediari, i Destinatari del Modello si dovranno attenere ai seguenti principi:

- esistenza di segregazione tra chi seleziona l'intermediario, chi effettua il processo di qualifica, chi autorizza i contratti, chi monitora le attività svolte, chi approva le fatture emesse, chi autorizza i pagamenti e chi li esegue;
- formale definizione di una proposta scritta, in cui sono espone le motivazioni, l'oggetto, la durata, l'area in cui dovrebbe svolgersi l'attività oggetto del contratto e le giustificazioni circa la congruità del compenso rispetto alle prestazioni fornite;
- definizione ed adozione di un testo standard di contratto (con una previsione, all'interno, di una clausola di responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto);
- esecuzione di una *qualifica*, atta ad accertare l'affidabilità etica e l'onorabilità dell'intermediario, nonché eventuali potenziali situazioni di conflitto di interesse o influenza impropria con particolare riferimento a relazioni personali o professionali o familiari tra il potenziale intermediario e membri di Pubbliche Amministrazioni, Società a controllo pubblico, Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio;
- verifica (supportata da evidenze formali e anteriore al pagamento delle provvigioni) di coerenza tra la fattura emessa, le attività svolte e quanto pattuito contrattualmente;
- obbligo di rendicontare, da parte dell'intermediario, le attività e gli incontri svolti nello svolgimento del proprio incarico, in particolare i contatti avuti con membri di Pubbliche Amministrazioni, Società a controllo pubblico, Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- archiviazione di tutta la documentazione di supporto all'incarico con l'intermediario.



Con riferimento alle aree a rischio diretto sopra riportate, sono di seguito commentate, in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo, le principali funzioni coinvolte, le modalità attraverso le quali detti reati possono essere commessi, nonché i principi di controllo specifici.

Area a rischio

D.1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI E/O INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO PER OTTENERE E/O RINNOVARE PROVVEDIMENTI, AUTORIZZAZIONI, LICENZE NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ O PER L'AGGIUDICAZIONE DI UNA GARA

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
Gestione dei rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio per ottenere e/o rinnovare provvedimenti, autorizzazioni, licenze necessarie per l'espletamento delle attività	Corruzione per l'esercizio della funzione (Artt. 318, 320 c.p.);	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, al Pubblico ufficiale (P.U.) o all'Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.	<ul style="list-style-type: none"> - C.d.A. - Responsabile Commerciale - Responsabile Rapporti con la PA
	Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)		
	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (Artt. 319, 320 c.p.)	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, al Pubblico ufficiale (P.U.) o all'Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.	
	Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)		

	<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità al Pubblico ufficiale (P.U.) o all'Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce alla dazione o alla promessa.</p>	
	<p>Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)</p>	<p>Sfruttamento o vanteria di relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale (P.U.) o Incaricato di un Pubblico Servizio (I.P.S.), per far dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</p>	
	<p>Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</p>	<p>Concorso con il P.U. o I.P.S. nella violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, che comporti la lesione degli interessi finanziari dell'Unione Europea.</p>	
	<p>Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)</p>	<p>Violenza o minaccia od utilizzo di doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, per impedire o</p>	

		turbare una gara pubblica o una licitazione privata per conto della pubblica Amministrazione, ovvero allontanarne gli offerenti anche in concorso con altri.	
	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353 bis c.p.)	Violenza o minaccia od utilizzo di doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, per turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare la modalità di scelta del contraente da parte della P.A. anche in concorso con altri.	

Principi di controllo specifici

- Completa, corretta e trasparente trasmissione delle informazioni e dei dati eventualmente richiesti nella documentazione da accludere in un'istanza, al fine di assolvere gli adempimenti richiesti dalle Autorità, prevedendo la funzione che predispose la documentazione e la funzione preposta alla relativa trasmissione;
- completa, corretta e trasparente trasmissione delle informazioni e dei dati eventualmente richiesti, al fine di assolvere agli adempimenti richiesti dalla pubblica amministrazione in relazione all'attuazione di adempimenti prescritti ai sensi di legge o connessi agli adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali;
- monitoraggio, supportato da evidenze formali, delle novità normative in tema di gestione delle autorizzazioni e licenze in ambito amministrativo, urbanistico, doganale;
- monitoraggio delle previsioni e dei limiti delle concessioni, delle autorizzazioni o delle licenze ottenute e gestione dei relativi rinnovi, con particolare riferimento a quanto prescritto ai sensi di legge;



- monitoraggio, supportato da evidenze formali, delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti dell'Autorità.

Area a rischio

D.2 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA P.A. IN MATERIA DOGANALE, FISCALE (AD ES. GdF E AGENZIA DELL'ENTRATE), PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE (AD ES. INPS, INAIL, ASL), DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. N. 81/08, IN OCCASIONE DI ADEMPIMENTI O VERIFICHE, ISPEZIONI ED ACCERTAMENTI DA PARTE DI PUBBLICI UFFICIALI E/O INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
Gestione dei rapporti con la P.A. in materia: doganale, fiscale (ad es. GdF e Agenzia dell'Entrate), previdenziale e assistenziale (ad es. INPS, INAIL, ASL), di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81/08, in occasione di adempimenti o verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte di pubblici	Corruzione per l'esercizio della funzione (Artt. 318, 320 c.p.) Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, al Pubblico ufficiale (P.U.) o all'Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.	<ul style="list-style-type: none"> - C.d.A. - Responsabile Commerciale - Responsabile Rapporti con la PA
	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (Artt. 319, 320 c.p.) Istigazione alla corruzione	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, al Pubblico ufficiale (P.U.) o all'Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.	

ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio	(Art. 322 c.p.)	
	Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità al Pubblico ufficiale (P.U.) o all'Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce alla dazione o alla promessa.
	Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)	Sfruttamento o vanteria di relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale (P.U.) o Incaricato di un Pubblico Servizio (I.P.S.), per far dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)	Concorso con il P.U. o I.P.S. nella violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, che comporti la lesione degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Principi di controllo specifici

- Monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento, supportato da evidenze formali;

- formale definizione delle modalità di gestione degli adempimenti connessi all'Amministrazione del Personale;
- formale autorizzazione dei moduli relativi al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
- completa, corretta e trasparente trasmissione delle informazioni e dei dati eventualmente richiesti al fine di assolvere agli adempimenti richiesti dalla pubblica amministrazione, in relazione all'attuazione di adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali;
- verifica e monitoraggio, supportato da evidenze formali, del corretto espletamento degli adempimenti, nonché monitoraggio delle loro scadenze;
- monitoraggio, supportato da evidenze formali, delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti della PA per le attività connesse agli adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali.

Area a rischio

D.3 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PRESSO AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA E RELATIVI RAPPORTI CON ESSA

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
Gestione degli adempimenti presso Autorità pubbliche di Vigilanza e relativi rapporti con essa	Corruzione per l'esercizio della funzione (Artt. 318, 320 c.p.)	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, al Pubblico ufficiale (P.U.) o all'Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.	- C.d.A.
	Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)		
	Corruzione per un atto contrario	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o	

	<p>ai doveri di ufficio (Artt. 319, 320 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione Art. 322 c.p.</p>	<p>indiretta, accettata o non accettata, al Pubblico ufficiale (P.U.) o all’Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.</p>	
	<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 <i>quater</i> c.p.)</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità al Pubblico ufficiale (P.U.) o all’Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce alla dazione o alla promessa.</p>	
	<p>Traffico di influenze illecite (Art. 346 <i>bis</i> c.p.)</p>	<p>Sfruttamento o vanteria di relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale (P.U.) o Incaricato di un Pubblico Servizio (I.P.S.), per far dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di un Pubblico Servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</p>	
	<p>Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</p>	<p>Concorso con il P.U. o I.P.S. nella violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste</p>	

		dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, che comporti la lesione degli interessi finanziari dell'Unione Europea.	
--	--	---	--

Principi di controllo specifici¹

- Gli esponenti aziendali hanno l'obbligo di: a) inviare alla Pubblica Amministrazione e ad Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti; b) indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; c) evitare ogni comportamento che possa ostacolare la Pubblica Amministrazione e le Autorità di vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi); d) non rimuovere, alterare ovvero occultare documenti o lo stato dei luoghi che sono oggetto di accertamento;
- con riguardo alla trasmissione di documentazione, dati o informazioni all'Autorità/Organismo di Vigilanza/Enti certificatori, le funzioni deputate devono operare nel rispetto di compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e assicurando la completezza, veridicità e trasparenza dei dati trasmessi;
- ogni incontro con la Pubblica Amministrazione deve essere tracciabile a fini ispettivi nel caso di attività svolte dagli Organi di Polizia Giudiziaria, sono osservate, ove consentito dalla normativa, le seguenti previsioni:
 - redazione e conservazione dei verbali predisposti all'esito delle attività effettuate;
 - formale identificazione della persona incaricata di ricevere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

Area a rischio

¹ Controlli in parte applicabili anche ai fini della prevenzione del reato di cui all'art. 2638 c.c. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza".

D.4 GESTIONE DELLA RICHIESTA ED ACQUISIZIONE DI EROGAZIONI DALLO STATO, DA ALTRI ENTI PUBBLICI O DALL'UNIONE EUROPEA

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
Gestione della richiesta ed acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea	Corruzione per l'esercizio della funzione (Artt. 318, 320 c.p.) - Istigazione alla corruzione Art. 322 c.p.	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, al Pubblico ufficiale (P.U.) o all'incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.	- C.d.A.
	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (Artt. 319, 320 c.p.) - Istigazione alla corruzione Art. 322 c.p.	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, al Pubblico ufficiale (P.U.) o all'Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.	
	Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità al Pubblico ufficiale (P.U.) o all'Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce alla dazione o alla promessa.	
	Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)	Sfruttamento o vanteria di relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale (P.U.) o Incaricato di Pubblico Servizio	

		(I.P.S.), per far dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
	Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea (Art. 640 co. 1 c.p.)	Realizzazione di artifici e/o raggiri (es. documentazione falsa, o inerente a dati non veritieri) che inducano in errore l'Ente Pubblico erogatore con conseguente indebito ottenimento dell'erogazione
	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)	
	Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316 ter c.p.)	Utilizzazione o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere (autorizzazioni o certificazioni inesistenti/false; referenze di lavori precedenti false o modificate; documentazione contabile falsa) ovvero omissione di informazioni dovute con conseguente

		ottenimento indebito dell'erogazione.	
	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)	Concorso con il P.U. o I.P.S. nella violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, che comporti la lesione degli interessi finanziari dell'Unione Europea.	

Principi di controllo specifici

- Analisi preliminare della sussistenza dei requisiti per poter accedere all'erogazione, con la verifica, ove possibile, da parte del C.d.A..
- tracciabilità e documentazione dei rapporti intrattenuti con l'ente per l'erogazione pubblica;
- trasparenza e correttezza nel fornire informazioni e dati all'ente erogatore;
- formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, della documentazione relativa alla richiesta di erogazione pubblica, prima della sua trasmissione all'ente;
- valutazione preliminare, supportata da evidenze formali, in seguito all'individuazione del bando, della sua applicabilità rispetto alle esigenze della Società;
- il soggetto preposto (C.d.A.) deve dare immediata informazione all'Organismo di Vigilanza nel caso in cui emergano criticità di qualsiasi natura nel corso della gestione delle attività per l'erogazione del contributo pubblico.

Area a rischio

D.5 GESTIONE DI EROGAZIONI PROVENIENTI DALLO STATO, DA ENTI PUBBLICI O DALL'UNIONE EUROPEA

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
-----------------------	--------------------------	--	-----------------

Gestione di erogazioni provenienti dallo Stato, da Enti pubblici o dall'Unione Europea	Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316 bis c.p.)	Destinazione dell'erogazione per finalità diversa da quella per la quale è stata concessa, anche in concorso con altri.	- C.d.A.
	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)	Concorso con il P.U. o I.P.S. nella violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, che comporti la lesione degli interessi finanziari dell'Unione Europea.	
	Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea (Art. 640 co. 1 c.p.)	Realizzazione di artifici o raggiri nella rendicontazione alla P.A. delle attività svolte, per il conseguimento di un profitto ingiusto con conseguente danno allo Stato.	
	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)		

Principi di controllo specifici

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della richiesta/acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici prevedano:

- l'individuazione dell'unità deputata ad intrattenere rapporti con la controparte (es. richiesta di chiarimenti alla controparte);
- le modalità di raccolta e verifica, con il supporto delle funzioni competenti, delle informazioni necessarie per la rendicontazione delle erogazioni;
- l'approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione di rendicontazione da trasmettere;
- l'esistenza di segregazione di ruoli e responsabilità nelle fasi di istanza, gestione e rendicontazione;
- continuo monitoraggio al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti per poter accedere alle erogazioni, nonché il rispetto dei termini, delle tempistiche e delle modalità richieste dalle normative applicabili in materia;
- monitoraggio periodico, supportato da evidenze formali, dei dati sulla formazione del personale dichiarati all'ente erogatore e della formazione effettivamente erogata al fine di tenere sotto controllo l'andamento delle variabili da cui dipende il mantenimento del finanziamento;
- verifica e formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, della documentazione relativa alla rendicontazione dell'erogazione ricevuta, prima della trasmissione all'ente;
- divieto di destinazione dell'erogazione pubblica a finalità diverse da quelle indicate nel bando.

Area a rischio

D.6 GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale	Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 <i>ter</i> c.p.) - Istigazione alla	Dazione o promessa o offerta di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, accettata o non accettata, in concorso con altri (anche	- C.d.A.

	corruzione (Art. 322 c.p.)	mediante un consulente legale) al fine di favorire la Società in un procedimento civile, penale o amministrativo.	
	Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 <i>quater</i> c.p.)	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità al Pubblico ufficiale (P.U.) o all'Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) che abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce alla dazione o alla promessa.	

Principi di controllo specifici

- Selezione di legali esterni nel rispetto dei criteri di serietà e competenza del professionista e conferimento ai medesimi di incarichi tramite contratto/lettera di incarico/mandato alle liti;
- definizione e condivisione con il vertice societario delle strategie processuali;
- monitoraggio periodico, supportato da evidenze documentali, dello status dei contenziosi in corso, in coordinamento con i legali esterni incaricati, anche al fine di monitorare l'effettiva attuazione della strategia processuale condivisa;
- formale autorizzazione, nel rispetto delle procure in essere, delle proposte transattive e del pagamento degli onorari dei legali esterni;
- rendicontazione e monitoraggio dei compensi, delle spese e delle attività dei legali esterni incaricati;
- documentazione dell'attività prestata dai legali e attestazione dell'effettività della prestazione da essi erogata, prima della liquidazione del compenso.



AREE A RISCHIO REATO “STRUMENTALE”

Sono state individuate le seguenti aree a rischio-reato “strumentale” a presidio delle quali vi sono:

PRESIDI DI CONTROLLO

- Codice Etico
- Protocollo Acquisto/Vendita di Beni e/o Servizi
- Protocollo Selezione/Assunzione del Personale
- Protocollo Conferimento Incarichi e Consulenze

Aree a rischio strumentale

- **S.1 Richiesta e selezione del personale**
- **S.2 Remunerazione, gestione amministrativa, valutazione e incentivazione del personale**
- **S.3 Rimborsi spese**
- **S.4 Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze anche infragruppo**
- **S.5 Gestioni dei flussi finanziari e delle attività di tesoreria**

S.1 Richiesta e selezione del personale

Area a rischio reato strumentale	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
Richiesta e selezione del personale	Corruzione (Artt. 110 ss. c.p.; Artt. 318 – 319 – 320 c.p.)	Supporto, tramite la richiesta di nuovo personale, all’attività di assunzione o promessa o offerta di assunzione di persona legata al Pubblico Ufficiale (P.U.) o all’Incaricato di Pubblico	<ul style="list-style-type: none">• C.d.A.• Responsabile Commerciale• Responsabile Direzione Strategica

Area a rischio reato strumentale	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
	<p>Induzione indebita a dare o promettere altra utilità (Art. 319 <i>quater</i> c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)</p> <p>Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)</p>	<p>Servizio (I.P.S.) da qualsiasi tipo di rapporto o a soggetti terzi (consulenti, prestatori di servizi e fornitori, ecc.) a fini corruttivi.</p> <p>Supporto, tramite la richiesta di nuovo personale, all'attività di assunzione fittizia di persone al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti.</p>	

Principi di controllo specifici

- Predeterminazione delle esigenze di risorse da parte della Società;
- esistenza di segregazione tra chi approva il budget delle assunzioni, chi manifesta la necessità di assumere personale, chi valuta e seleziona i candidati e chi autorizza l'assunzione del personale;
- formale definizione delle fonti di reperimento dei *Curricula Vitae* (domande di assunzione direttamente pervenute);

- formale definizione preventiva dei requisiti richiesti per la posizione da ricoprire in termini di ruolo/responsabilità, competenze professionali, attitudini e requisiti, livelli retributivi e tipologia contrattuale;
- iter definito di selezione mediante colloqui conoscitivi e tecnici e verifica della documentazione necessaria all'assunzione, ivi compresa, in caso di assunzione di cittadini extra comunitari, la copia del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validità;
- formale sottoscrizione da parte del candidato di una dichiarazione relativa all'assenza di conflitti di interesse;
- le attività di valutazione dei candidati devono essere documentate ed archiviate in una apposita cartella e/o software da cui risulta l'esito delle valutazioni ed il soggetto valutatore;
- la documentazione delle valutazioni è necessaria anche nel caso in cui la selezione del personale dovesse avvenire mediante l'ausilio di società esterne;
- i contratti di assunzione devono essere autorizzati e sottoscritti soltanto dal C.d.A.;
- i contratti di assunzione di soggetti con qualifica dirigenziale sono di competenza del C.d.A.;
- conservazione ed archiviazione di tutta la documentazione relativa alla selezione/assunzione del personale.

S.2 Remunerazione, gestione amministrativa, valutazione e incentivazione del personale

Area a rischio reato strumentale	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
Remunerazione, gestione amministrativa, valutazione e incentivazione del personale	<p>Corruzione (Artt. 318 – 319 – 320 c.p.; Artt. 110 ss. c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare</p>	Riconoscimento di incentivi in misura superiore a quella reale, al fine di realizzare, anche in concorso con altri, provviste destinate a fini corruttivi.	<ul style="list-style-type: none"> • C.d.A. • Responsabile Direzione Strategica • Responsabile Commerciale

	<p>o promettere altra utilità</p> <p>(Art. 319 quater c.p.)</p> <p>Corruzione tra privati</p> <p>(Art. 2635 c.c.)</p>		
--	--	--	--

Principi di controllo specifici

- Definizione di sistemi di remunerazione, incentivazione e sviluppo del personale sulla base di criteri di specificità, oggettività, misurabilità, realizzabilità e proporzionalità tra obiettivi raggiunti e bonus erogati;
- definizione dei criteri di valutazione delle performance e formale approvazione degli esiti di tali valutazioni, nonché dei relativi provvedimenti retributivi adottati.

S.3 Rimborsi spese

Area a rischio reato strumentale	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
Rimborsi spese	<p>Corruzione</p> <p>(Artt. 318 – 319 – 320 c.p.; Artt. 110 ss. c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare</p>	Autorizzazione/riconoscimento di spese di trasferta inesistenti o in misura superiore a quella reale, al fine di realizzare, anche in concorso con altri, provviste destinate a fini corruttivi.	<ul style="list-style-type: none"> • C.d.A. • Responsabile del Personale • Responsabile Commerciale

	<p>o promettere altra utilità</p> <p>(Art. 319 quater c.p.)</p> <p>Corruzione tra privati</p> <p>(Art. 2635 c.c.)</p>		
--	--	--	--

Principi di controllo specifici

- Formale autorizzazione all'esecuzione di trasferte con rimborsi a piè di lista su presentazione di adeguati giustificativi e divieto di anticipo del contante;
- verifica di coerenza tra le spese sostenute, le attività svolte e la documentazione di supporto;
- predefinitone delle tipologie di spese rimborsabili, dei limiti di importo relativi alle varie tipologie di spese (ad esempio di viaggio, di soggiorno, ecc.) e delle relative modalità di rendicontazione;
- verifica di coerenza tra le spese sostenute, le attività svolte e la documentazione di supporto;
- esistenza di segregazione tra chi autorizza l'esecuzione di trasferte, chi verifica le note spese e chi ne autorizza il rimborso.

S.4 Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze anche infragruppo

Area a rischio reato strumentale	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze, anche infragruppo	<p>Corruzione (Artt. 110 ss. c.p.; Artt. 318 – 319 – 320 c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere altra utilità (Art. 319 <i>quater</i> c.p.)</p> <p>Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)</p>	<p>Acquisto di beni, servizi o consulenze per importi superiori a quelli reali o per operazioni inesistenti, al fine di realizzare, anche in concorso con altri, provviste destinate a fini corruttivi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • C.d.A. • Responsabile Segreteria Generale ed Ufficio Acquisti • Responsabile Commerciale

In relazione ai **principi di controllo specifici** previsti, si rimanda alle Protocollo “Acquisto/vendita beni e/o servizi”.

S.5 Gestioni dei flussi finanziari e delle attività di tesoreria

Area a rischio reato strumentale	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
Gestioni dei flussi finanziari e delle attività di tesoreria	<p>Corruzione (Artt. 110 ss. c.p.; Artt. 318 – 319 – 320 c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere altra utilità (Art. 319 <i>quater</i> c.p.)</p> <p>Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)</p>	Utilizzo improprio, anche in concorso con altri, delle risorse finanziarie a fini corruttivi.	<ul style="list-style-type: none"> • C.d.A. • Responsabile Segreteria Generale ed Ufficio Acquisti • Responsabile Commerciale

In relazione ai **principi di controllo specifici** previsti, si rimanda al Protocollo “Acquisto/vendita beni e/o servizi” ed al Protocollo “Registrazione fatture, parcelle e predisposizione pagamenti”.

S.6 Omaggi e spese di rappresentanza

Area a rischio reato strumentale	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
Omaggi e spese di rappresentanza	<p>Corruzione (Artt. 110 ss. c.p.; Artt. 318 – 319 – 320 c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere altra utilità (Art. 319 <i>quater</i> c.p.)</p> <p>Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)</p>	<p>Regali ovvero omaggi che eccedano il modico valore, al fine di realizzare, anche in concorso con altri, provviste destinate a fini corruttivi</p> <p>Spese di rappresentanza che eccedano il modico valore, al fine di realizzare, anche in concorso con altri, provviste destinate a fini corruttivi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • C.d.A. • Responsabile Commerciale

Principi di controllo specifici

- Divieto di effettuare pagamenti: i) in mancanza di idonea documentazione a supporto; ii) con modalità diverse dal bonifico bancario; iii) su conti di Paesi diversi da quelli di residenza/sede del destinatario; iv) a soggetti diversi dall'effettivo destinatario dell'iniziativa;



- divieto di accettare, ricevere, dare, offrire o promettere - anche indirettamente - denaro, doni, favori, beni, servizi o prestazioni non dovuti, in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, Enti pubblici o privati o loro dipendenti;
- definizione e rispetto e tracciabilità dell'iter autorizzativo per l'attribuzione di omaggi, ospitalità e spese di rappresentanza;
- definizione di tipologia e limiti per gli omaggi erogabili, le spese di ospitalità e di rappresentanza;
- chiara identificazione delle attività da espletare da parte del personale dipendente per le richieste di rimborso delle spese di rappresentanza sostenute;
- necessità di presentazione di un'autodichiarazione per i giustificativi mancanti, comprendente tutte le informazioni inerenti alla spesa sostenuta, nel caso di smarrimento dei giustificativi attestanti le spese sostenute;
- obbligo, ai fini del rimborso delle spese di rappresentanza sostenute, di presentazione di adeguata documentazione giustificativa della spesa;
- archiviazione della documentazione prodotta relativa al processo di rimborso delle spese di rappresentanza.



SEZIONE B - I DELITTI INFORMATICI

(Art. 24 *bis* D.Lgs. n. 231/01)



I DELITTI INFORMATICI

La presente sezione è finalizzata all'illustrazione delle aree a rischio e dei presidi di controllo relativi alla prevenzione delle fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 *bis* D.Lgs. n. 231/01.

Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 *bis* del D.Lgs. n. 231/01 sono:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici (Art. 615 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione ed installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 *quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 *quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 *quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione ed Installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 *quinquies* c.p.);
- Falsità in documenti informatici (Art. 491 *bis* c.p.).

In considerazione dell'attuale situazione operativa della Società, è stata individuata la seguente area/attività a rischio e i relativi reati alla stessa astrattamente associabili. Tutti coloro che si trovano ad operare per conto della Società sono astrattamente coinvolti nell'area a rischio in questione.

Area a rischio

D.7 UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
Utilizzo dei sistemi informatici aziendali	<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 <i>ter</i> c.p.)</p>	<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, o permanenza in esso contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderla.</p> <p>Es. accesso a sistemi informatici di società concorrenti per ottenere dati/informazioni/documenti riservati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le Funzioni
	<p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici (Art. 615 <i>quater</i> c.p.)</p>	<p>Abusivo reperimento/detenzione, riproduzione, diffusione, comunicazione, ovvero consegna di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza e/o comunicazione di indicazioni o distruzioni idonee in tal senso.</p>	
	<p>Detenzione, diffusione ed installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o</p>	<p>Diffusione, comunicazione o consegna di programmi informatici aventi per scopo o per effetto di danneggiare, interrompere totalmente o parzialmente ovvero alterare il</p>	

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
	<p>programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 <i>quinquies</i> c.p.)</p>	<p>funzionamento di un sistema informatico o telematico o di dati o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti.</p>	
	<p>Danneggiament o di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 <i>bis</i> c.p.)</p>	<p>Danneggiamento, distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui. Es. distruzione, deterioramento, cancellazione soppressione di dati informatici di società concorrenti.</p>	
<p>Utilizzo dei sistemi informatici aziendali</p>	<p>Danneggiament o di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o</p>	<p>Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.</p>	

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
	<p>comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter c.p.)</p>		
	<p>Danneggiament o di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater c.p.)</p>	<p>Distruzione, danneggiamento o inservibilità di sistemi informatici o telematici altrui mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.</p>	
	<p>Danneggiament o di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies c.p.)</p>	<p>Distruzione, danneggiamento o inservibilità di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.</p>	

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
<p>Utilizzo dei sistemi informatici aziendali</p>		<p>Falsificazione di documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formazione in tutto o in parte di documento informatico falso o alterazione di documento informatico vero; • contraffazione o alterazione di documento informatico; • simulazione di copia di documento informatico o induzione nel rilascio di copia di documento informatico diversa da originale; • attestazione di fatto falso in documento informatico; • formazione di scrittura privata falsa in documento informatico o alterazione di atto pubblico o scrittura privata vera in documento informatico; • abuso di foglio firmato in bianco contenuto in documento informatico; • uso di documento informatico falso; 	

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
		<p>distruzione o soppressione o occultamento di documento informatico vero.</p>	
	<p>Falsità in documenti informatici</p> <p>Art. 491 – bis c.p.</p>	<p>Falsificazione di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formazione in tutto o in parte di un documento informatico falso o alterazione di un documento informatico vero; • contraffazione o alterazione di documento informatico; • simulazione di copia di documento informatico o induzione nel rilascio di copia di documento informatico diverso dall'originale; • attestazione di fatto falso in documento informatico; • formazione di scrittura privata falsa in documento informatico o alterazione di atto 	

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
		<p>pubblico o scrittura privata vera in documento informatico;</p> <ul style="list-style-type: none"> • abuso di foglio firmato in bianco contenuto in documento informatico; • uso di documento informatico falso; distruzione o soppressione o occultamento di documento informatico vero. 	

PRESIDI DI CONTROLLO

- Code Etico
- Protocollo Integrato Sicurezza Informatica

Principi di controllo specifici

A tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Protocollo Integrato Sicurezza Informatica o comunque di disposizioni che prevedono, con specifico riferimento all'utilizzo dei sistemi informatici o telematici, anche nell'ambito del trattamento dei dati personali (comprese le disposizioni previste da normative nonché da procedure e regolamenti aziendali in materia di tutela della privacy), l'impegno della Società a garantire la sicurezza, l'integrità ed il corretto utilizzo e funzionamento dei sistemi informatici o telematici impiegati nell'operatività aziendale.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra vige l'obbligo di:



- rispettare le policy e le procedure aventi ad oggetto la gestione della sicurezza informatica, l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici, delle reti aziendali e del trattamento dei dati personali;
- definire una struttura organizzativa relativa alle figure che trattano i dati personali e monitorano il rispetto della normativa;
- garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza fisica, logica ed organizzativa previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 196/03, così come modificato dal D. Lgs. 101/18;
- tracciare tutte le attività di trattamento dei dati personali poste in essere dalla Società all'interno dell'apposito Registro dei Trattamenti;
- assicurare il rispetto dei diritti esercitati dagli interessati in relazione al trattamento dei dati personali (accesso, portabilità, cancellazioni, rettifiche);
- adottare un complesso di misure informatiche, al fine di ridurre il rischio di distruzione o perdita (anche accidentale) dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta;
- utilizzare i personal computer per i soli ambiti inerenti all'attività lavorativa;
- utilizzare le unità di rete come aree di condivisione strettamente professionale;
- utilizzare e conservare in modo corretto le password e le firme digitali della Società;
- non modificare o alterare le configurazioni impostate sul personal computer di ciascuno;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità riscontrate in relazione ad eventi o circostanze che possono avere rilevanza in relazione alla commissione dei delitti informatici e di trattamento illecito dei dati, anche personali.

Inoltre, la Società ha definito specifici comportamenti da adottare con riferimento all'utilizzo e funzionamento dei sistemi informatici o telematici, ed in particolare:

- utilizzare gli strumenti, i dati ed i sistemi informatici e telematici in modo da non recare danno a terzi, in particolare interrompendo il funzionamento di un sistema informatico o alterando dati altrui, anche personali o programmi informatici, anche a seguito dell'accesso abusivo, ovvero mediante l'intercettazione di comunicazioni;
- non detenere o diffondere indebitamente codici o programmi atti al danneggiamento informatico;
- non alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura o utilizzare indebitamente la firma elettronica;



- non utilizzare software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o eliminare il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- non porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di protezione e sicurezza di dati personali e sistemi informatici;
- non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione o di terzi per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società.



SEZIONE C - I REATI ASSOCIATIVI
(ART. 24 *TER* D.LGS. N. 231/01)



I REATI ASSOCIATIVI

Ai sensi dell'art. 24 *ter* del Decreto, la responsabilità amministrativa degli enti è prevista in relazione ai reati di:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.).

Inoltre, l'art. 10 della L. 26/03/2006, n. 146, prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai seguenti reati commessi con modalità **transnazionale**:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* c.p.);
- induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I maggiori profili di rischio connessi all'operatività societaria riguardano le ipotesi in cui gli esponenti della Società partecipino ad una associazione criminosa in qualità di organizzatori, promotori, membri o dirigenti della stessa allo scopo di commettere una pluralità di delitti, ovvero il caso di c.d. *concorso esterno*, che si verifica quando la persona fisica, pur non facendo effettivamente parte dell'associazione e non avendo aderito agli scopi indeterminati ed illeciti che essa persegue, fornisca consapevolmente supporto all'organizzazione anche rispetto a specifiche attività o interessi della medesima.

Solo in ipotesi estreme l'ente può essere considerato esso stesso una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti, ossia quando “*l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati*” (Relazione al Decreto). In tale ipotesi, può essere disposta, a norma dell'art. 14, co. 4, l'interdizione definitiva dall'attività.

Si prospetta invece più comunemente il rischio che la responsabilità della società consegua alla commissione del reato da parte di un proprio esponente che abbia supportato – attraverso ad esempio l'attribuzione di contratti di appalto – un'associazione criminale, ovvero alla costituzione al suo interno di un'associazione volta a favorire stabilmente la società ad esempio attraverso il sistematico e preordinato compimento di fatti di corruzione in un determinato ambito di attività.



L'estensione della responsabilità da reato operata dall'art. 24 *ter* è indefinita, potendo l'associazione a delinquere essere preordinata alla commissione di qualsiasi delitto.

Pertanto, in considerazione di tale natura peculiare dei reati associativi, si ritiene di valutare diffuso e non localizzato a specifiche funzioni aziendali il rischio della loro commissione e conseguentemente, s'intendono qui richiamate tutte le aree a rischio previste del presente documento.

PRESIDI DI CONTROLLO

- Codice Etico
- Protocollo “Rapporti con soggetti terzi”;
- Protocollo “Conferimento di incarichi e consulenze”;
- Protocollo “Acquisto/vendita di beni e/o servizi”.

I principi generali di comportamento che i Destinatari devono osservare sono:

- divieto di porre in essere comportamenti:
 - tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24 *ter* del Decreto e 10 l. 146/2006), ovvero tali da agevolare la commissione;
 - non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico;
- divieto di:
 - instaurare rapporti con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero, che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminali, ovvero comunque dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l'identità e la correttezza, nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;
 - instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro corretta, effettiva e completa conoscenza o rispetto ai quali sussistano elementi di sospetto, ovvero che facciano richiesta od offrano



prestazioni che, pur astrattamente vantaggiose per la Società, presentino profili di sospettosità o di irregolarità, o che possano porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di circolazione dei capitali e dei beni, fiscale o contabile.

È in ogni caso vietato introdurre in azienda armi o sostanze dannose e pericolose per la salute e sicurezza, tra cui sostanze stupefacenti.



SEZIONE E – I REATI SOCIETARI
(ART. 25 *TER* D.LGS. N. 231/01)



I REATI SOCIETARI

La presente sezione è finalizzata alla prevenzione specifica dei seguenti reati.

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)
- False comunicazioni sociali - Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.)
- Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D.lgs. 2 marzo 2023 n. 19)

AREE A RISCHIO

Le aree di attività considerate a rischio in relazione ai reati societari, sono ritenute le seguenti:

- **D.9 Predisposizione/Comunicazione/invio della documentazione contabile ai fini della redazione di false comunicazioni sociali**
- **D.10 Adempimenti societari**
- **D.11 Negoziazione, esecuzione e stipula di contratti con società ed enti privati**
- **D.12 Adempimenti presso Autorità pubbliche di Vigilanza e relativi rapporti con esse**

Area a rischio

D.9 PREDISPOSIZIONE/COMUNICAZIONE/INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE AI FINI DELLA REDAZIONE DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
<p>Predisposizione/comunicazione/invio della documentazione contabile ai fini della redazione di false comunicazioni sociali</p>	<p>Concorso in False comunicazioni sociali (Artt. 2621 – 2621 bis c.c.)</p>	<p>Comunicazione/invio di dati contabili rilevanti al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con riferimento ai bilanci, alle relazioni o alle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, esponendo consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettendo fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.</p>	<p>- C.d.A.</p>

PRESIDI DI CONTROLLO

- Codice Etico



- Protocollo Predisposizione del Bilancio e delle altre Comunicazioni Sociali

Nel rispetto dei **principi generali di comportamento** relativi alle seguenti aree di rischio, ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento nel bilancio, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili, ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele";
- porre in pericolo o recare pregiudizio al capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che possano compromettere la corretta operatività degli organi sociali o recare pregiudizio ai creditori.

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati e gli illeciti amministrativi societari, i destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato", fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi, nonché nelle direttive e procedure in essere, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- obbligo di astenersi dal porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione delle fattispecie di reato di cui agli artt. 25 *ter*;
- assunzione di un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure operative, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento;
- il bilancio e tutte le comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge devono contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge;

- assunzione di un comportamento corretto e trasparente nei rapporti infragruppo, nel rispetto del principio di autonomia delle parti e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile e separazione patrimoniale;
- osservanza di condotte tese a garantire il regolare funzionamento della Società, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge. In tale prospettiva, è fatto divieto di impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo proprie degli Organi di Controllo;
- osservanza rigorosa di tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

Principi di controllo specifici

- Identificazione dei soggetti deputati alla gestione della contabilità e alla predisposizione ed approvazione delle comunicazioni sociali o documentazione equivalente;
- rispetto di un iter approvativo, nel rispetto delle deleghe in essere, di tutte le registrazioni di contabilità;
- formale definizione e verifica di un calendario delle operazioni di bilancio e di rendicontazione economico-patrimoniale;
- corretta determinazione delle comunicazioni sociali, affinché siano rispondenti a quanto previsto/richiesto dalla normativa applicabile alla Società e conseguente verifica della corretta registrazione degli stessi;
- previsione, in caso di dismissione dei beni mobili e immobili aziendali, di una specifica attività atta ad accertare che un determinato bene non risulti più funzionale ai fini aziendali o risulti obsoleto e che, pertanto, possa essere dismesso o attraverso un'eventuale vendita oppure mediante smaltimento o distruzione;
- verifiche atte a constatare, prima che venga disposta la dismissione dei beni mobili o immobili aziendali, il Valore Contabile di Riferimento e l'eventuale Valore Contabile Residuo (solo per i cespiti);
- previsione di un'apposita perizia estimativa o valutazione interna finalizzata a documentare che la dismissione avvenga a condizioni favorevoli per la Società e non sia finalizzata e ridurre in maniera fraudolenta o fittizia il patrimonio della Società stessa;

- formale previsione di un'apposita comunicazione a carico della funzione AU e preliminare alla distruzione o trasformazione di Beni iscritti nel libro cespiti, agli Enti di Controllo (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) finalizzata a consentire ai funzionari degli Enti stessi di partecipare alle operazioni;
- definizione delle operazioni infragruppo in contratti stipulati dalle parti in forma scritta, in cui sono identificati chiaramente i ruoli e responsabilità delle società mandanti e mandatarie;
- esistenza di un sistema di archiviazione delle registrazioni contabili.

Area a rischio

D.10 ADEMPIMENTI SOCIETARI

Area di rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
Partecipazione ai consigli di amministrazione ai fini delle deliberazioni sul capitale sociale e in ordine ad operazioni straordinarie	<p>Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)</p> <p>Operazioni in pregiudizio ai creditori (Art. 2629 c.c.)</p>	<p>Restituzione, da parte degli amministratori e fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, anche simultaneamente, dei conferimenti ai soci o liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, anche in concorso con altri.</p> <p>Riduzione del capitale sociale, o realizzazione di fusioni con altra società o realizzazione di scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e in pregiudizio degli</p>	- C.d.A.

Area di rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
	<p>Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)</p>	<p>stessi, anche in concorso con altri.</p> <p>Formazione od aumento fittizio del capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, o mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote o ancora attraverso una sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni di natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione anche in concorso con altri.</p>	
<p>Partecipazione ai consigli di amministrazione ai fini delle deliberazioni sugli utili e sulle riserve</p>	<p>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.) (Concorso in) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</p>	<p>Ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite anche in concorso con altri.</p> <p>Il responsabile della funzione potrebbe concorrere con gli amministratori nell'acquisto, sottoscrizione di azioni o quote sociali, fuori dei casi consentiti</p>	<p>- C.d.A.</p>

Area di rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
	(Art. 2628 c.c.)	dalla legge, qualora cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.	
Rapporti con il socio nell'esercizio del potere di controllo conferito dalla legge	Impedito controllo (Art. 2625 co. 2 c.c.)	Impedimento od ostacolo, mediante occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici, dello svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, quando ne derivi un danno ai soci, anche in concorso con altri.	- C.d.A.

Principi di controllo specifici

- Il rapporto con i soci deve essere improntato alla massima collaborazione e trasparenza.
- Individuare uno o più soggetti all'interno della Società con il compito di gestire i rapporti con gli organi di controllo, per le attività ad essi demandate.

D.11 NEGOZIAZIONE, STIPULA E GESTIONE DI CONTRATTI CON SOCIETÀ ED ENTI PRIVATI

Area di rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
Negoziazione, esecuzione e stipula di contratti con società ed enti privati	<p>Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis c.c.)</p>	Dazione, offerta o promessa di beni, denaro o altra utilità accettata o non accettata, anche per interposta persona, al competente rappresentante di una società fornitrice, durante la stipula di contratti, per vendere a quest'ultima beni o servizi a prezzi maggiorati, o comunque fuori mercato.	<ul style="list-style-type: none"> • C.d.A.

PRESIDI DI CONTROLLO

- Codice Etico
- Protocollo Rapporti con Soggetti Terzi
- Protocollo Acquisto o vendita beni e/o servizi
- Protocollo Conferimento Incarichi e Consulenze
- Protocollo Selezione/Assunzione del Personale

Nel rispetto dei **principi generali di comportamento** relativi alla seguente area di rischio, ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- integrare il delitto di corruzione tra privati, anche nella forma del concorso o dell'istigazione, ovvero di agevolarne la commissione;
- porre in essere condotte non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Ai Destinatari del presente Modello, è fatto divieto di:



- effettuare elargizioni in denaro ad esponenti (apicali o sottoposti) di altre società o enti privati volte ad ottenere un qualsiasi vantaggio per la Società;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, utilizzo di beni aziendali ecc.) in favore di esponenti di altre società o enti privati che possano indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- effettuare prestazioni o accordare benefici di qualsiasi natura in favore di esponenti di Partner commerciali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi o altri vantaggi di qualsivoglia natura in favore dei collaboratori esterni, quali intermediari, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale, al fine di influenzare la condotta di esponenti aziendali in modo indebito.

A prescindere dalla commissione di reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/01, è fatto divieto a tutti i Destinatari del Modello ricevere ovvero sollecitare (anche qualora detta sollecitazione non sia accettata) vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque volti ad acquisire o riconoscere indebiti trattamenti di favore per sé o per altri, anche tramite interposte persone.

A tal fine è necessario che le persone della IFI o propri rappresentanti operino nelle relazioni d'affari con apicali o sottoposti di altre società o enti privati nel rispetto dei seguenti principi generali a cui la Società si ispira:

- formale identificazione, mediante un sistema di conferimento di poteri di rappresentanza, dei soggetti che possono rappresentare la Società nei confronti delle controparti, italiana ed estera;
- rispetto di ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale;
- segregazione dei compiti tra chi esegue un'attività, chi la controlla e chi l'autorizza;
- tracciabilità, mediante evidenza documentale, dei contatti avviati e/o intrattenuti nelle relazioni commerciali e in generale d'affari;
- rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e garanzia dell'integrità e della reputazione delle parti.

Area a rischio

D.12 ADEMPIMENTI PRESSO AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA E RELATIVI RAPPORTI CON ESSE

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
Adempimenti presso Autorità pubbliche di Vigilanza e relativi rapporti con esse	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)	Esposizione, nelle comunicazioni previste per legge, alle autorità pubbliche di vigilanza di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che dovevano essere comunicati, concernenti la situazione medesima.	- C.d.A.

PRESIDI DI CONTROLLO

- Codice Etico
- Protocollo Gestione Rapporti con la P.A.

Principi di controllo specifici

- Obbligo per gli esponenti della IFI di: a) riferire ad Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti; b) indicare nelle

predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; c) evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi); d) non rimuovere, alterare ovvero occultare documenti o lo stato dei luoghi che sono oggetto di accertamento;

- con riguardo alla trasmissione di documentazione, dati o informazioni all'Autorità, le funzioni deputate devono operare nel rispetto di compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e assicurando la completezza, veridicità e trasparenza dei dati trasmessi;
- nel caso di attività svolte dagli Organi di Polizia Giudiziaria, sono osservate, ove consentito dalla normativa, le seguenti previsioni:
 - redazione e conservazione dei verbali predisposti all'esito delle attività effettuate;
 - formale identificazione della persona incaricata di ricevere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.



**SEZIONE F - I REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E
SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
(ART. 25 *SEPTIES* D.LGS. N. 231/01)**



I REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'art. 25 *septies* del D.Lgs. n. 231/01 prevede la responsabilità dell'ente in relazione ai delitti, commessi in violazione della normativa in tema di igiene e della sicurezza sul lavoro, di:

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)** – *“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”*;
- **Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.)** – *“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309”*.

Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo preceduto da una serie di attività.

Sotto il profilo generale, le Linee Guida evidenziano, con riguardo alla inventariazione degli ambiti aziendali rilevanti ai fini della sicurezza e salute sul lavoro, che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali. Di conseguenza, l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, così come richiesto dal D.Lgs. n. 81/2008.

IL D.LGS. n. 81/2008

La disciplina della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è regolata principalmente dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e sue successive modificazioni. In particolare, il D.Lgs. n. 81/2008:

- nella sua parte generale prevede una serie di obblighi per un insieme di soggetti (datore di lavoro, preposti, lavoratori, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante della sicurezza, medico competente) e per un insieme di istituti (servizio di prevenzione e protezione, riunioni periodiche, organismi paritetici, commissioni e comitati);
- nei Capi e Titoli successivi contiene disposizioni specifiche su determinati aspetti lavorativi (luoghi di lavoro, uso di attrezzature, DPI - Dispositivi di Protezione Individuale, cantieri



temporanei o mobili, movimentazione dei carichi, uso di attrezzature munite di video terminali, protezione da agenti pericolosi, ecc.).

Area a rischio

D.13 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
Adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	<p>Omicidio colposo (Art. 113 c.p.; Art. 589, co. 2, c.p.)</p> <p>Lesioni colpose gravi e gravissime (Art. 113 c.p.; Art. 590, co. 3, c.p.)</p>	<p>Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società, anche in cooperazione colposa con altri.</p>	<p>- C.d.A. (Datore di Lavoro)</p>

PRESIDI DI CONTROLLO



- Codice Etico
- Documento di Valutazione Rischi
- Manuale Produzione e Workmanship

I **principi generali di comportamento** che i Destinatari del Modello devono osservare nello svolgimento della loro attività, prevedono in particolare l'espresso divieto di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *septies* del Decreto), ovvero tali da agevolarne la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico.

Al fine di prevenire e, ove possibile, impedire il verificarsi dei reati sopra considerati, la Società è tenuta a:

- rispettare tutte le leggi, normative, accordi e *best practices* in materia di salute e sicurezza applicabili alla realtà aziendale;
- osservare le procedure e le norme aziendali vigenti in materia di salute e sicurezza, ivi comprese quelle relative alla gestione delle deleghe e dei poteri di spesa, non tollerando comportamenti od omissioni che non siano in linea con le procedure vigenti e con i principi di massima prudenza, diligenza e perizia;
- elevare la qualità degli ambienti di lavoro e garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti, dei collaboratori e delle popolazioni del territorio in cui opera, tenendo conto della particolarità del lavoro, dell'esperienza e della tecnica.

In particolare, a tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti o in violazione delle procedure interne che possano costituire un pericolo per la sicurezza propria o di terzi all'interno dei luoghi di lavoro;
- omettere di utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale (anche "DPI") o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;



- svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari o strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguato addestramento e istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- omettere di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- omettere la registrazione in apposito registro anche informatizzato degli interventi di addestramento e formazione.

A tutti i Destinatari del Modello è fatto, quindi, obbligo di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza, dai dirigenti e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente eventuali violazioni delle procedure o delle prescrizioni in materia di dispositivi di protezione individuale;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli altri soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza e, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;



- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro, adottando una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettando i principi di comportamento nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, che in occasione di accertamenti / verifiche ispettive.

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

Infine, con riferimento ai Terzi:

- gli appaltatori devono: (i) garantire nel tempo la propria idoneità tecnico-professionale con riferimento ai lavori da eseguire nonché la formazione e informazione in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro dei propri dipendenti; (ii) recepire le informazioni fornite dalla Società in merito ai rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Società; (iii) cooperare e coordinare con la Società per l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche indirettamente, nell'esecuzione dei lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione; (iv) i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto;
- i fornitori devono vendere, noleggiare e concedere in uso esclusivamente strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La Società è costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo, attraverso, tra l'altro, l'adozione di tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi.



Deve altresì aggiungersi che la Società - in qualità di soggetto tenuto al rispetto del generale obbligo di tutela degli ambienti di lavoro sancito dall'art. 2087 c.c. - ha adottato tutte le misure previste dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche e integrazioni.

Principi di controllo specifici

I soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di salute e sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - assicurano:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
- l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- l'attuazione dei presidi antincendio e dei relativi controlli;
- l'attuazione della normativa in materia di primo soccorso e il controllo sulle dotazioni in materia di primo soccorso;
- la predisposizione del piano di evacuazione ed esecuzione delle relative prove;
- l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, ecc.;
- individuare il o i preposti per l'effettuazione della vigilanza;
- il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- le attività di sorveglianza sanitaria;
- le attività di formazione, informazione e addestramento del personale;
- le attività di vigilanza con riferimento al rispetto da parte del personale delle procedure e delle istruzioni di lavoro in materia di sicurezza;
- l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge.



LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA IFI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

IFI ha approntato una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda e in linea con le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 al fine di ottimizzare la gestione di tali tematiche e di massimizzarne l'efficacia.

Il C.d.A. è stato identificato quale Datore di Lavoro per tutte le strutture sopra elencate.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, il Datore di Lavoro ha provveduto ai propri compiti non delegabili, quali i) la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del DVR redatto in conformità alle normative vigenti, ii) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

LA FORMAZIONE

La formazione del personale, con specifico riguardo alla sicurezza e all'igiene in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, rappresenta un elemento essenziale per l'effettività ed idoneità del relativo sistema preventivo.

La formazione dei datori di lavoro, dei preposti e dei lavoratori è progettata ed erogata tenendo soprattutto conto delle diverse mansioni dei destinatari, della tipologia di rischi specifici e dell'ambiente di lavoro e del contesto in cui operano, delle normative vigenti in materia ed eventualmente anche delle metodologie didattiche e dei contenuti.

IFI assicura che ciascun lavoratore/operatore aziendale riceva una formazione sufficiente ed adeguata rispetto al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione è prevista in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di eventuali nuove sostanze e preparati pericolosi, in relazione a concrete esigenze rilevate periodicamente.

Tutte le attività di formazione sono registrate e conservate dal datore di lavoro.

Ulteriori e specifiche attività di formazione vengono realizzate per i dipendenti che hanno uno specifico ruolo nell'ambito del sistema della salute e della sicurezza sul lavoro.



INFORMAZIONE, CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE

IFI è consapevole del fatto che un'efficace gestione della salute e della sicurezza sul lavoro richieda il sostegno e l'impegno dei dipendenti e che le conoscenze e le esperienze dei lavoratori siano una risorsa necessaria allo sviluppo del sistema di gestione. Ciascuno può e deve dare, per quanto di propria competenza e nell'ambito del proprio ruolo aziendale, il suo contributo per la propria sicurezza e per quella degli altri. Per questo motivo la Società coinvolge i propri lavoratori attraverso periodiche "riunioni di sicurezza", che costituiscono anche un importante elemento di comunicazione delle informazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro e al tempo stesso di verifica.

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda si fonda sulla cooperazione tra tutti i soggetti interessati, siano essi interni o esterni all'impresa. Tale processo è essenziale per far partecipare il personale e coinvolgerlo nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e nel raggiungimento degli obiettivi fissati per dare attuazione alla politica aziendale nella materia.



**SEZIONE G - I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
(ART. 25 *OCTIES* D. LGS. N. 231/01)**



REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

I reati previsti dall'art. 25 *octies* sono finalizzati a prevenire e reprimere l'immissione nel circuito economico lecito, di denaro, beni o utilità provenienti dalla commissione di delitti, al fine di:

- evitare la “contaminazione” del mercato con capitali acquisiti con modalità illecite e dunque “al netto” dei costi che gli operatori che agiscono lecitamente si trovano ad affrontare;
- agevolare l'identificazione di coloro che “maneggiano” tali beni in modo da rendere possibile l'accertamento dei reati posti in essere;
- scoraggiare la realizzazione di comportamenti criminosi sorretti da finalità di profitto.

Si tratta in particolare dei reati di:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.)

AREE A RISCHIO

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati sono:

- **D.14 Gestione della finanza e della tesoreria**
- **D.15 Negoziazione, esecuzione e stipula di contratti-con società ed enti privati**
- **D.16 Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze anche infragruppo**

Per la categoria dei reati presupposto di cui alla presente sezione G sono stati individuati i esclusivamente i seguenti presidi di controllo, validi per tutte le tre aree a rischio qui rilevanti. Tale scelta è motivata dalla previsione di specifiche procedure che riducono al minimo il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 *octies* del Decreto.

PRESIDI DI CONTROLLO



- Codice Etico
- Protocollo Rapporto con Soggetti Terzi
- Protocollo Conferimento di Incarichi e Consulenze
- Protocollo Acquisto o Vendita di Beni e/o Servizi
- Protocollo Selezione/Assunzione del Personale
- Protocollo Gestione Incassi e Pagamenti
- PQ 8.2 rev 3 - Processi Relativi al Cliente
- PQ 8.4 rev 4 – Approvvigionamenti
- PQ 8.5.01 rev 3 - Processo Logistica

Area a rischio

D.14 GESTIONE DELLA FINANZA E DELLA TESORERIA

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
Gestione della finanza e della tesoreria	<p>Ricettazione (Art. 648 c.p.)</p> <p>Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)</p> <p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter</p>	Acquisto, ricezione, occultamento, sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche o finanziarie imprenditoriali o speculative, di danaro, beni o altre utilità provenienti da reato o compimento di operazioni volte ad ostacolare la provenienza penalmente illecita degli stessi, ovvero intermediazione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento di danaro o cose proveniente da altro reato.	<ul style="list-style-type: none"> - C.d.A. - Responsabile Segreteria Generale ed Ufficio Acquisti - Responsabile AFC - Responsabile tesoreria Attiva e Passiva

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
	c.p.) Autoriciclaggio (Art. 648 ter 1 c.p.)		

In relazione ai **principi di controllo specifici** previsti, si rimanda ai Protocolli “Acquisto o Vendita di Beni e/o Servizi”, “Gestione Incassi e Pagamenti” e “Selezione/Assunzione del Personale”.

Area a rischio

D.15 NEGOZIAZIONE, ESECUZIONE E STIPULA DI CONTRATTI CON SOCIETÀ ED ENTI PRIVATI

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
Negoziazione, esecuzione e stipula di contratti con società ed enti privati	Ricettazione (Art. 648 c.p.) Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)	Acquisto, ricezione, occultamento, sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche, finanziarie imprenditoriali o speculative, di danaro, beni o altre utilità provenienti da reato o compimento di operazioni volte ad ostacolare la provenienza	<ul style="list-style-type: none"> - C.d.A. - Responsabile Commerciale - Responsabile AFC

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
	<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 <i>ter</i> c.p.)</p> <p>Autoriciclaggio (Art. 648 <i>ter</i> 1 c.p.)</p>	<p>penalmente illecita degli stessi ovvero intermediazione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento di danaro o cose proveniente da reato.</p>	

In relazione ai **principi di controllo specifici** previsti, si rimanda ai Protocolli “Acquisto o Vendita di Beni e/o Servizi”, “Gestione Incassi e Pagamenti” e “Rapporti con Soggetti Terzi”.

Area a rischio

**D.16 APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE ANCHE
INFRAGRUPPO**

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
Approvvigionamenti di beni, servizi e consulenze anche infragruppo	<p>Ricettazione (Art. 648 c.p.)</p> <p>Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)</p> <p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)</p> <p>Autoriciclaggio (Art. 648 ter 1 c.p.)</p>	<p>Acquisto, ricezione, occultamento, sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche, finanziarie imprenditoriali o speculative, di danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compimento di operazioni volte ad ostacolare la provenienza delittuosa degli stessi ovvero intermediazione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento di danaro o cose proveniente da reato.</p> <p>Ad es.: consapevole ricezione di danaro di origine penalmente illecita degli stessi al fine di trarne profitto o al fine di ostacolarne l'identificazione ovvero riutilizzo del medesimo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - C.d.A. - Responsabile Segreteria Generale ed Ufficio Acquisti - Responsabile Direzione Tecnica - Responsabile AFC - Responsabile Tesoreria Attiva e Passiva - Responsabile Approvvigionamento

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
		Ad es.: consapevole impiego di denaro di origine penalmente illecita degli stessi in pagamenti per acquisto di beni e/o servizi.	

In relazione ai **principi di controllo specifici** previsti, si rimanda ai Protocolli “Acquisto o Vendita di Beni e/o Servizi”, “Gestione Incassi e Pagamenti” e “Conferimento Incarichi e Consulenze”.



**SEZIONE H - I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
(ART. 25 *NOVIES* D.LGS. N. 231/01)**



I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La presente sezione è finalizzata all'illustrazione delle aree a rischio e dei presidi di controllo relativi alla prevenzione della seguente fattispecie di reato, astrattamente applicabile alla realtà aziendale, richiamata dall'art. 25 *novies* del D.lgs. n. 231/01:

- Art. 171 L. 633/41
- Art. 171 *bis* L. 633/41

Area a rischio

D.17 GESTIONE DI OPERE DELL'INGEGNO PROTETTE DAL DIRITTO D'AUTORE

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
Gestione di prodotti chimici e vernici utilizzati con licenza	Art. 171 L. n. 633/41	Abusiva pubblicazione, trascrizione o diffusione, con qualunque mezzo, di informazioni relative ai processi di produzione, alla composizione o ad ogni altro elemento protetto dal diritto d'autore di prodotti chimici e vernici utilizzati con licenza.	<ul style="list-style-type: none">• Tutte le funzioni
Gestione di programmi per elaboratore	Art. 171 <i>bis</i> L. n. 633/41	Abusiva duplicazione, a fini di profitto, di programmi per elaboratore o ai medesimi fini importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti	<ul style="list-style-type: none">• Tutte le funzioni

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
		<p>non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).</p> <p>Gestione di qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.</p> <p>Ad es. Utilizzo di software senza licenza.</p>	

PRESIDI DI CONTROLLO

- Codice Etico
- Protocollo Integrato Sicurezza Informatica
- Protocollo Rapporti con Soggetti Terzi
- Guidelines distributors version June 2023 Issue 10 (Akzo Nobel)

Principi di controllo specifici

- Nell'ambito della stipula dei contratti con l'*outsourcer* sono previsti:
 - l'inserimento di previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo;
 - l'analitica definizione dei servizi oggetto di erogazione;
 - la definizione di criteri per la determinazione del corrispettivo;
 - la verifica della corrispondenza del servizio rispetto a quanto definito nel contratto;
 - le modalità di fatturazione e pagamento.



È previsto l'obbligo di rispettare le prescrizioni dettate dalla normativa in materia di tutela del diritto morale e patrimoniale d'autore, con specifico riferimento a utilizzo, conservazione e distribuzione di prodotti chimici e vernici utilizzate con licenza e di programmi per elaboratore e/o banche di dati protetti dal diritto d'autore. In particolare, devono essere rispettate le previsioni di legge a tutela della paternità delle Opere nonché le limitazioni previste al diritto di duplicazione di programmi per elaboratore e di riproduzione, trasferimento, distribuzione e/o comunicazione del contenuto di banche dati.

A tutti coloro che operano per conto della Società è fatto divieto di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle disposizioni del Codice Etico o comunque di disposizioni che prevedono, con specifico riferimento alla violazione del diritto d'autore, l'impegno della Società a garantire piena osservanza dei principi e della normativa vigente in materia.

Ai fini dell'attuazione del comportamento di cui sopra vige l'obbligo di:

- improntare tutte le attività e le operazioni svolte dalla Società al massimo rispetto delle leggi vigenti, con particolare riferimento alle norme in materia di violazione del diritto di autore, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- rispettare le regole e procedure interne finalizzate alla tutela del diritto d'autore;
- rispettare le clausole e gli strumenti previsti nei contratti in relazione al rispetto e alla tutela del diritto d'autore;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità riscontrate nella documentazione relativa ai fornitori in relazione ad eventi o circostanze che possono avere rilevanza in relazione alla commissione dei delitti in violazione del diritto d'autore.

Inoltre, la Società ha definito specifici comportamenti da adottare con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore, ed in particolare:

- sono adottate specifiche previsioni riguardanti i delitti contro il diritto d'autore;
- sono disposte regole sull'utilizzo di materiale protetto da diritto d'autore;
- sono svolti specifici controlli atti ad accertare se un materiale sia coperto o meno da diritto d'autore.



SEZIONE I – I REATI AMBIENTALI
(ART. 25 UNDECIES D.LGS. N. 231/01)



I REATI AMBIENTALI

L'art. 25 *undecies*, introdotto dal D.lgs. n. 121 del 2011, prevede la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. n. 231/01 in relazione ad una serie di reati di natura per lo più contravvenzionale, posti a tutela dell'ambiente.

Le fattispecie richiamate dall'art. 25 *undecies* del Decreto, di seguito anche "Reati Ambientali", riguardano, in particolare, i reati:

- in materia di "**rifiuti**" (artt. 192, 256, 257, 258, 259, 260 *bis* Codice dell'Ambiente e art. 452 *quaterdecies*, c.p.);
- **inquinamento ambientale** (art. 452 *bis*, c.p.);
- **disastro ambientale** (art. 452 *quater*, c.p.);
- **delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452 *quinqies*, c.p.);
- **circostanze aggravanti** (art. 452 *octies*, c.p.);

ATTIVITÀ SVOLTE A TUTELA DELL'AMBIENTE

IFI, nel pieno rispetto della legislazione vigente in materia ambientale, nonché in piena coerenza con il presente Modello e con il Codice Etico, opera con tutte le proprie strutture ed anche con riferimento alle altre società del gruppo perseguendo una gestione sostenibile dei temi sociali e ambientali correlati alle proprie aree di attività, ed in particolare alla corretta gestione dei rifiuti speciali di carattere chimico ed industriale derivati dalla produzioni di vernici e lubrificanti.

PRESIDI DI CONTROLLO

- Codice Etico
- Protocollo Gestione con Soggetti Terzi
- Protocollo Gestione degli Adempimenti Ambientali
- Guidelines distributors version June 2023 Issue 10 (Akzo Nobel)
- Manuale Produzione e Workmanship
- PQ 8.5.02 rev 2 - Produzione Vernici



AREE A RISCHIO

Le seguenti aree sono state individuate come aree a potenziale rischio reato (di seguito “**Aree a Rischio Reato**”) in tema di gestione ambientale a seguito dello svolgimento di un *risk assessment* condotto nell’ambito delle attività aziendali; nel corso dell’analisi è stato, inoltre, analizzato il sistema di controllo interno volto a prevenire le condotte delittuose.

La responsabilità diretta ed indiretta della IFI può essere ricondotta alle attività di seguito esposte:

- **D. 18 Gestione dei rifiuti speciali (raccolta, stoccaggio, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti, cessione, ricevimento, intermediazione, esportazione/importazione o gestione di ingenti quantitativi di rifiuti);**

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Ambientali ritenuti rilevanti per la Società, **tutti i Destinatari del presente documento sono tenuti al rispetto** delle:

- normative nazionali ed internazionali applicabili in materia di tutela dell’ambiente, ai regolamenti emessi dalle Autorità competenti in materia ambientale, nonché all’attuazione, nel rispetto del loro ruolo, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali;
- procedure e regolamenti aziendali vigenti in materia ambientale, ivi comprese quelle relative alla gestione delle deleghe e dei poteri di spesa in materia ambientale.

Il presente paragrafo prevede **l’espresso divieto ai Destinatari** di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare i Reati ambientali sopra elencati, ovvero da agevolarne la commissione;
- non in linea con i principi espressi dal presente Modello, dai Protocolli e dal Codice Etico.

Con riferimento alla gestione dei rischi associati ai processi sopra descritti, le attività della Società si ispirano ai seguenti **principi di controllo di carattere generale**:

- definizione e rispetto dei compiti, dei ruoli e delle responsabilità così come statuiti dall’organigramma aziendale, dal sistema autorizzativo, dai protocolli e da ulteriori documenti organizzativi che regolamentano la gestione di qualsiasi attività che possa avere impatto in materia ambientale;

- esistenza di un sistema per predisporre, registrare e archiviare le comunicazioni e la documentazione connessa alla gestione degli aspetti ambientali, garantendo sempre la massima trasparenza.

Infine, sempre con riferimento alla gestione delle tematiche ambientali, è tassativamente **proibito qualsiasi comportamento** finalizzato:

- all'instaurazione di rapporti con ditte esterne che non abbiano adeguate caratteristiche tecnico-professionali o di correttezza o non dispongano di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti;
- alla stipula o mantenimento di rapporti contrattuali (locazione, comodato, ecc.) con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare possano incorrere nella violazione delle norme ambientali;
- alla gestione diretta o indiretta di attività connesse alla raccolta, trasporto, recupero smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- alla realizzazione o gestione diretta o indiretta di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione;
- all'introduzione in azienda di rifiuti contenenti sostanze dannose e pericolose per l'ambiente;
- alla miscelazione diretta o indiretta di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali, in assenza di autorizzazione;
- alla predisposizione di certificati di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti, anche in termini di mera agevolazione;
- allo svolgimento diretto o indiretto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti;
- all'impiego o utilizzo diretto o indiretto di sostanze ozono-lesive, in assenza di autorizzazione;
- alla corretta gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Tutti i **fornitori** devono rispettare le norme ambientali. Rispetto ad essi è compito delle Funzioni della IFI verificarne il relativo rispetto. In particolare, tali fornitori e appaltatori devono:

- garantire la propria serietà professionale e la propria idoneità tecnica allo svolgimento del servizio richiesto dalla Società;

- operare nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore e delle autorizzazioni ambientali concesse alla Società;
- recepire le informazioni fornite dalla Società in merito alle politiche ambientali adottate cooperando con la stessa per il costante miglioramento delle misure di prevenzione e protezione dell'ambiente;
- comunicare tempestivamente alla Società eventuali criticità rilevate nell'esecuzione del servizio richiesto, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali.

D. 18 GESTIONE DEI RIFIUTI (RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, CESSIONE, RICEVIMENTO, INTERMEDIAZIONE, ESPORTAZIONE/IMPORTAZIONE O GESTIONE DI INGENTI QUANTITATIVI DI RIFIUTI);

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
Gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti, cessione, ricevimento, intermediazione, esportazione / importazione o	Art. 110 o 113 c.p. e 256 commi 1, 3, 5 D.lgs. n. 152/06	Concorso o cooperazione nell'attività di gestione di rifiuti non autorizzata.	- C.d.A. - Responsabile Produzione
	Art. 258 co. 4 D.lgs. n. 152/06 - Violazione degli obblighi di comunicazione,	Concorso o cooperazione nelle false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristico chimico-fisiche dei rifiuti al fine di ottenere un certificato di analisi di	

gestione di ingenti quantitativi di rifiuti)	di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	rifiuti non veritieri. Concorso con chi fa uso di un certificato di analisi dei rifiuti falso durante il trasporto. trasportatore che fa uso del certificato.	
--	---	---	--

Principi di controllo specifici

Con riferimento alla produzione dei rifiuti presso gli uffici ed in generale i RSAU (Rifiuti solidi assimilati agli urbani), necessaria la dotazione di contenitori per la raccolta separata delle differenti frazioni e richiesta al fornitore di provvedere alla raccolta in linea con quanto previsto dai Regolamenti locali.

Con riferimento alla gestione delle attività di caratterizzazione, classificazione dei rifiuti, nonché della documentazione amministrativa e di trasporto degli stessi si rimanda a quanto espressamente indicato nel Protocollo Gestione Adempimenti Ambientali.



SEZIONE I – I REATI TRIBUTARI
(ART. 25 *QUINQUIESDECIES* D.LGS. N. 231/01)

I REATI TRIBUTARI

L'art. 25 *quiquiesdecies*, introdotto dal comma 2 dell'art. 39 D.L. n. 124 del 2019, prevede la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. n. 231/01 in relazione alla commissione di alcuni delitti tributari.

Le fattispecie richiamate dall'art. 25 *quiquiesdecies* del Decreto, di seguito anche "Reati Tributari", riguardano, in particolare, i delitti di:

- Dichiarazione² fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti³ (Articolo 2 D.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Articolo 3 D.lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Articolo 8 D.lgs. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Articolo 10 D.lgs. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Articolo 11 D.lgs. 74/2000)

I beni giuridici tutelati da tali reati sono differenti a seconda della fattispecie. I reati di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3 D.lgs. 74/2000) ed emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000) sono posti a tutela dell'interesse erariale all'integrale riscossione delle imposte dovute. Il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000) tutela la trasparenza fiscale. La fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000) è posta a salvaguardia della messa in pericolo della garanzia patrimoniale offerta al fisco dai beni dell'obbligato.

Con il D.lgs. n. 75/2020 sono state inserite le seguenti ulteriori fattispecie di reato che comportano la responsabilità, ai sensi del D.lgs. 231/2001, qualora realizzate nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

² La lett. c) dell'art. 1 del D.lgs. 74/2000, stabilisce che per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;

³ La lett. a) dell'art. 1 del D.lgs. 74/2000 disciplina che ai fini del presente decreto legislativo, per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.



- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000).

In considerazione dell'attività svolta dalla Società e della tipologia di delitti tributari la cui commissione può far sorgere la responsabilità ai sensi del Decreto, si possono prospettare i rischi potenziali di seguito riportati.

AREE A RISCHIO

- **D.19 Presentazione delle dichiarazioni fiscali**
- **D.20 Emissione di fatture**
- **D.21 Tenuta delle scritture contabili**
- **D.22 Operazioni societarie e transazioni fiscali**

Con riferimento alle aree a rischio diretto sopra riportate, innanzitutto, sono da considerarsi applicabili i principi generali di comportamento e i presidi di controllo (ivi incluso il Code Etico), di seguito riportati, validi anche per altre aree a rischio reato individuate nella presente Parte Speciale.

Per specifiche aree a rischio, invece, si è provveduto all'implementazione di i principi di controllo specifici declinati in base alle condotte previste dalle singole fattispecie penalmente rilevanti.

PRESIDI DI CONTROLLO

- Codice Etico
- Protocollo Adempimenti Fiscali
- Protocollo Registrazione Fatture, Parcelle e Predisposizione Pagamenti
- Protocollo Gestione Incassi e Pagamenti
- Protocollo Acquisto/Vendita di Beni e/o Servizi



I **principi generali di comportamento** che i Destinatari del Modello devono osservare al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati tributari ritenuti rilevanti per la Società sono i seguenti:

- rispetto delle normative nazionali e internazionali in materia tributaria e contabile;
- rispetto delle procedure;
- individuazione formale della funzione deputata allo svolgimento delle attività operative di natura fiscale, delle relative deleghe e dei poteri di spesa in materia;
- corretta ed esaustiva considerazione ai fini fiscali dei valori/operazioni imputati in bilancio o rilevati nelle scritture contabili;
- correttezza, cooperazione e tracciabilità nei rapporti con le autorità competenti;
- verifica del calcolo delle imposte e della predisposizione dei modelli Redditi, IRAP e IVA e degli F24;
- trasparenza e accuratezza nelle attività di conservazione e custodia delle scritture contabili con valenza fiscale prevista dalla normativa vigente (dichiarazioni, libri fiscali obbligatori, contratti, ecc.);
- sottoscrizione dei modelli dichiarativi e di versamento delle imposte nel rispetto del sistema di procure in essere nonché liquidazione e versamento delle imposte nei termini temporali previsti dalla legge;
- adeguato supporto documentale a tutti i documenti fiscali;
- definizione delle modalità operative per lo svolgimento delle valutazioni fiscali in sede di operazioni non ricorrenti o straordinarie.

Area a rischio

D.19 PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri	Presentazione di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nelle quali sono utilizzate fatture o altri	<ul style="list-style-type: none"> - C.d.A. - Responsabile AFC - Responsabile Tesoreria

Presentazione delle dichiarazioni fiscali	<p>documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs. 74/2000)</p>	<p>documenti per operazioni inesistenti, registrati nelle scritture contabili obbligatorie e/o detenuti al fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, con la finalità di evadere le suddette imposte.</p>	Attiva e Passiva
	<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 74/2000)</p>	<p>Indicazione in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi oltre le soglie di punibilità previste, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Tale indicazione deve essere la conseguenza del compimento di operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, o dell'avvalimento di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.</p>	
	<p>Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000)</p>	<p>Indicazione nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o per elementi passivi inesistenti, al fine di evadere detta</p>	

Presentazione delle dichiarazioni fiscali		imposta per un importo superiore a dieci milioni di Euro e avvalendosi di sistemi fraudolenti transfrontalieri. ⁴
	Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000)	Omessa presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, al fine di evadere detta imposta per un importo superiore ai dieci milioni di Euro e avvalendosi di sistemi fraudolenti transfrontalieri. ⁵
	Indebita compensazione (art. 10-<i>quater</i>, D. Lgs. 74/2000)	Utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo superiore ai dieci milioni di Euro e avvalendosi di sistemi fraudolenti transfrontalieri ⁶ .

Principi di controllo specifici

- completa e corretta compilazione delle dichiarazioni fiscali;
- presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- adeguato accertamento che la fattura o il documento fiscale ricevuti descrivano coerentemente l'operazione realmente effettuata;
- adeguata verifica che il prezzo riportato nella fattura o nel documento fiscale ricevuti sia coerente con il dato contrattuale.

⁴ Il presente reato è stato previsto a mero titolo prudenziale, non sussistendo al momento le condizioni necessarie per la sua rilevanza ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro).

⁵ Si veda nota precedente.

⁶ Si veda nota precedente.



Area a rischio

D.20 EMISSIONE DI FATTURE

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
Emissione di fatture	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.lgs. 74/2000)	Emissione o rilascio di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.	- C.d.A. - Responsabile AFC - Responsabile Tesoreria Attiva e Passiva

Principi di controllo specifici

- adeguata verifica che i destinatari della fattura siano effettivamente le controparti contrattualmente intervenute nel rapporto;
- adeguata verifica della coincidenza degli accrediti ricevuti dalle controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

Area a rischio

D.21 TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
Tenuta delle scritture contabili	Occultamento o distruzione di	Occultamento o distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o	- C.d.A.

	documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 74/2000)	dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi.	<ul style="list-style-type: none"> - Responsabile AFC - Responsabile Tesoreria Attiva e Passiva
--	---	---	---

Area a rischio

D.22 OPERAZIONI SOCIETARIE E TRANSAZIONI FISCALI

Area a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato	Funzioni
Operazioni societarie e transazioni fiscali	Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (Art. 11 D.lgs. 74/2000)	<p>Alienazione simulata o compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p> <p>Indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare superiore alle soglie di punibilità, al fine di ottenere per sé o per altri un</p>	<ul style="list-style-type: none"> - C.d.A.



		pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.	
--	--	--	--

Principi di controllo specifici

- individuazione delle modalità operative per la definizione delle valutazioni fiscali in caso di operazioni non ricorrenti o straordinarie;
- predisposizione di perizie, pareri ed eventuale altra documentazione, al fine di comprovare le ragioni economiche sottostanti le operazioni;
- in caso di operazioni che riducono il capitale sociale o fuoriuscita di assets dalla sfera societaria, verifica che la capienza patrimoniale residua sia tale da soddisfare l'eventuale azione di riscossione dell'Agenzia dell'Entrate anche se non ancora in corso.



REATI NON RILEVANTI PER IFI

È stata **esclusa** la rilevanza di alcuni reati “presupposto” richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001, perché il rischio del loro compimento da parte di un soggetto che operi in nome e per conto della Società rappresenta anche astrattamente un’ipotesi difficilmente configurabile. In particolare, non sono state ritenute applicabili alla realtà della IFI o realizzabili nell’interesse o a vantaggio dell’ente:

- delitti contro l’industria e commercio (art. 25 *bis* 1 D.Lgs. n. 231/01)
- reati societari (art. 25 *ter* D.lgs. 231/01) relativamente al reato di “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare” - Art. 54 D.lgs. 2 marzo 2023 n. 19
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 *quater* D.Lgs. n. 231/01)
- le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, indicati dall’art.25 *quater* 1. del D.Lgs. n. 231/2001);
- i delitti contro la personalità individuale (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, indicati all’art. 25 *quinqües* D.Lgs. n. 231/2001);
- gli abusi di mercato, indicati dall’articolo 25 *sexies* D.Lgs. n. 231/2001);
- i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies* 1 D.Lgs. n. 231/01);
- l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25 *decies* D.Lgs. n. 231/01);
- i reati previsti dall’art. 25 *duodecies* D.Lgs. n. 231/01 (“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”; “Procurato ingresso illecito” e “Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”);
- razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* D.Lgs. n. 231/01);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (25 *quaterdecies* D.Lgs. 213/01)
- contrabbando (25 *sexiesdecies* D.Lgs. 231/01);



- delitti contro il patrimonio culturale (25 *septiesdecies* D.lgs. 231/01);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* D.Lgs. 231/01);
- reati transnazionali (L. n. 146/2006).



ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELL'ODV

L'OdV vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne verifica l'aggiornamento, proponendo di volta in volta al vertice aziendale l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di assicurarne l'idoneità e l'efficacia a prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale.

Per il perseguimento degli obiettivi sopra descritti, sono altresì previste adeguate modalità di segnalazione all'OdV, anche in forma anonima e che tutelino la riservatezza dell'identità del segnalante, circa eventuali condotte illecite o violazioni del Modello da parte dei suoi Destinatari.

In tale contesto, devono intendersi qui integralmente richiamati i compiti attribuiti all'Organismo, già dettagliati nella Parte Generale del Modello.



DEFINIZIONI

- **Aree a Rischio Reato “diretto”**, ossia nel cui ambito sono poste in essere attività, che per effetto di contatti diretti con pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio comportino il rischio di commissione di uno o più dei Reati contro la Pubblica Amministrazione.
- **Aree a Rischio Reato “strumentali”**, quelle finalizzate alla realizzazione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione, ossia i processi che non comportino contatti diretti, ma nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni per commettere tali reati.
- **Codice Etico**: si intende il quadro di riferimento univoco per tutti i Destinatari. Esso stabilisce i principi aziendali e le norme di comportamento in relazione ai diversi settori di attività che devono regolare le pratiche commerciali della Società
- **Concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.)**. Il concorso di persone nel reato è previsto dall'art. 110 c.p., che testualmente afferma “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”. Esistono due tipi di concorso di persone:
 - il “concorso eventuale” che si verifica quando due o più persone partecipano alla commissione di uno o più reati astrattamente realizzabili anche da un singolo soggetto (es. truffa)
 - il “concorso necessario” che ricorre quando la norma incriminatrice richiede la presenza di più soggetti per l'integrazione del reato (es. corruzione)

Se si considera, invece, la natura del contributo personale alla realizzazione del fatto delittuoso si suole ulteriormente distinguere:

- il “concorso materiale” che si ha quando il soggetto interviene personalmente nella serie di atti che danno vita all'elemento materiale del reato
- il “concorso morale” che si realizza quando il soggetto dà un impulso psicologico alla realizzazione di un reato materialmente commesso da altri. L'impulso psicologico può assumere la forma della determinazione, quando fa sorgere in altri

un proposito criminoso prima inesistente, o la forma dell'istigazione, quando rafforza un proposito criminoso già esistente.

Una particolare forma di concorso di persone è rappresentata dal concorso nel reato proprio. Per reato proprio si intende l'illecito penale che può essere realizzato esclusivamente da un soggetto fornito di una specifica qualifica soggettiva, ad es. il reato di false comunicazioni sociali può essere integrato soltanto dai soggetti espressamente indicati dagli artt. 2621 e 2622 c.c., ovvero *“dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori”*.

È possibile che nel reato proprio commesso dai soggetti muniti della specifica qualifica soggettiva (c.d. *intraneus*), concorrano altri soggetti che di tale qualifica soggettiva sono sprovvisti (c.d. *extraneus*). In questo caso *l'extraneus* risponde, a titolo di concorso, del reato realizzato *dall'intraneus* a norma dell'art. 117 c.p.

- **Contratto nazionale di contrattazione collettiva:** l'accordo nazionale di contrattazione collettiva attualmente in vigore. È applicabile a tutti i dipendenti (ovverosia dipendenti, dirigenti e responsabili della Società).
- **Decreto legislativo n. 231/01 o Decreto:** il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive ed eventuali modifiche o integrazioni.
- **Delitto tentato:** Il reato è consumato solo quando risultano realizzati tutti gli elementi costitutivi del medesimo. La figura del delitto tentato ricorre quando il soggetto attivo vuole commettere un reato e si attiva in tal senso, senza però realizzare il proposito criminoso per cause indipendenti dalla propria volontà. Il testo dell'art. 56 c.p. è il seguente: *“Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica...”* Sul punto giova ricordare che anche con riferimento alla responsabilità dell'Ente, il legislatore ha previsto, all'art. 26 del D.Lgs. n. 231/01 che: *“Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.”*
- **Incaricato di un pubblico servizio:** ai sensi dell'articolo 358 del Codice penale, tutti coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma

caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

- **Linee guida di Confindustria:** documento rilasciato da Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato il 31 marzo 2008 e successivamente nel marzo 2014 e da ultimo il 25 giugno 2021) e contenente una serie di linee guida per la redazione dei modelli organizzativi, di gestione e di controllo rilevanti ai fini del decreto.
- **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001” o semplicemente "Modello":** il modello di organizzazione, gestione e controllo, ritenuto idoneo dagli organi societari ai fini della prevenzione dei reati e pertanto adottato dalla Società, conformemente agli articoli 6 e 7 del Decreto legislativo, con l'obiettivo specifico di impedire la commissione di reati commessi da parte degli stessi dipendenti o del personale apicale (inclusi rappresentanti, dirigenti, commissari) o lavoratori subordinati, come descritto nel presente documento.
- **Organismo di Vigilanza (OdV):** l'organo incaricato di supervisionare, in base a quanto disposto dall'art. 6 del Decreto, il funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'idoneità. Le sue funzioni sono svolte in conformità alle previsioni del Decreto.
- **PA:** Pubblica Amministrazione, parimenti nazionale e locale, compresi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di un pubblico di servizio pubblici.
- **Personale apicale:** le persone di cui all'articolo 5, comma 1, lett. A) del decreto, ovverosia tutti i soggetti che siano rappresentanti o dirigenti della IFI e qualsiasi delegato e/o procuratore della Società.
- **Personale o dipendenti sottoposti all'altrui direzione:** tutto il personale o i dipendenti impiegati sotto la direzione o la supervisione del personale apicale (di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del Decreto).
- **Pubblico ufficiale:** ai sensi dell'articolo 357 del Codice penale, tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa (es. parlamentari), giudiziaria (es. giudici) o amministrativa (es. funzioni ministeriali, regionali, comunali).
- **Reati presupposto:** si tratta dei reati contemplati dalle norme riportate nel D.Lgs. n. 231/01, anche a seguito di successive modifiche o integrazioni.



- **Reato comune:** si definisce reato comune l'illecito che può essere commesso da *chiunque*, indipendentemente da particolari caratteristiche soggettive es: truffa, indebita percezione di erogazioni pubbliche ecc.
- **Reato proprio:** si definisce reato proprio l'illecito che può essere commesso soltanto da chi riveste una particolare qualifica soggettiva es: la qualifica di pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio richiesta ai fini della commissione dei reati contro la P.A. (corruzione, concussione ecc.); la qualifica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore nei reati societari, ecc.



ALLEGATI

- Allegato n.1 - Il D.lgs. n. 231/2001
- Allegato n.2 – Elenco reati presupposto
- Allegato n.3 – Protocolli comportamentali
- Allegato n. 4 – Codice Etico
- Allegato n. 5 – Codice Disciplinare